

COSTITUZIONI

DELLA PIA SOCIETÀ DI S. FRANCESCO SAVERIO

PER LE

MISSIONI ESTERE



PARMA

ISTITUTO SAVERIANO MISSIONI ESTERE

1958

DECRETUM

Cum religiosum Institutum a S. Francisco Xaverio nuncupatum, cuius princeps domus Parmae in Aemilia extat, expleto nuper vigesimo quinto a prima eius institutione anno, laetis adoleverit incrementis ubereque iam fructus in gentium conversione retulerit, opportunum visum est, ut eiusdem Instituti constitutionibus plurium annorum experimento probatis, definitivae confirmationis robur accederet.

Quapropter EE. PP. huius S. Congregationis Christiano Nomini Propagando in plenariis comitiis habitis die 22 novembris, praedictis constitutionibus in examen adductis, censuerunt easdem, cum modificationibus in adnexo exemplari exhibitis, esse definitive adprobandas atque confirmandas.

Hanc vero Em.orum Patrum sententiam SS. mus D. N. Benedictus Div. Prov. P.P. XV in audientia eiusdem diei ab infrascripto S. huius Congregationis Secretario relata benignè adprobare ratamque habere dignatus est, praesensque ad id Decretum iussit.

Datum Romae ex Aed. S. Congregationis de Propaganda Fide, die 6 Ianuarii anno Domini 1921.

G. M. Card. VAN ROSSUM
Praefectus

(L. S.)

C. LAURENTI, Secret.

In omnibus Christus!

*Ai carissimi Missionari e Fratelli Coadiutori
presenti e futuri della Pia Società di S.
Francesco Saverio per le Missioni Estere.*

La Suprema Autorità della Chiesa, come ben vi è noto, ha approvato definitivamente le Costituzioni della Pia nostra Società, in data del 6 Gennaio u. s., ed io ora ve le trasmetto novellamente ristampate con quelle lievi modificazioni che vi furono introdotte dalle Sacre Congregazioni Romane. E mentre v'invito ad esultare ed a ringraziare il Signore per questo fatto che è per noi argomento non dubbio della santità ed opportunità della Istituzione, alla quale abbiamo dato il nome, richiamo l'attenzione vostra sopra l'impegno grave e solenne che noi veniamo ora a contrarre per esso innanzi a Dio ed alla sua Chiesa. Noi dobbiamo rilevarne tutta l'importanza, epperò sforzarci di attuare le finalità sublimi che si propone di raggiungere l'Istituto nostro, lavorando con sempre crescente ardore alla dilatazione del Vangelo nelle terre infedeli, portando

così il povero nostro contributo all'avveramento del vaticinio di Cristo, auspicante la formazione di una sola famiglia cristiana, che abbracci l'umanità. Ognuno di noi sia quindi intimamente persuaso che la vocazione, alla quale siamo stati chiamati, non potrebbe essere più nobile e grande, come quella che ci avvicina a Cristo autore e consumatore della nostra Fede ed agli Apostoli, che, abbandonata ogni cosa, si diedero intieramente senza alcuna riserva alla sequela di Lui, e che noi dobbiamo considerare come i nostri migliori maestri. Il Signore non poteva essere più buono con noi!

La vita apostolica infatti, congiunta alla professione dei voti religiosi, costituisce per sé quanto di più perfetto, secondo il Vangelo, si possa concepire. Per la professione dei voti religiosi noi veniamo a morire a tutto ciò che è terrestre per vivere una vita nascosta in Dio con Gesù Cristo, avverandosi quello che scriveva l'Apostolo Paolo ai primitivi fedeli: *Mortui estis et vita vestra est abscondita cum Christo in Deo.* (Col. III, 3). I voti religiosi sono vincoli santi che vieppiù ci stringono al divin servizio; sono una totale emancipazione dal Demonio, dal mondo e dalla carne; sono una continua aspirazione a cose sempre migliori; sono come una specie di martirio, a cui, se manca l'intensità dello spasimo, supplisce la continuità di tutta la vita. Per questo essi accrescono il merito delle azioni nostre, essendo dottrina comune ai Padri della Chiesa che quanto si fa con voto, è doppiamente meritorio agli occhi del Signore. Chi compie un'opera senza voto, osserva genialmente S. Anselmo, può paragonarsi a colui che offre il frutto di una pianta, mentre chi opera con voto, offre assieme al frutto la pianta stessa. E l'Angelico Dottore scrive che la professione dei voti religiosi equivale in certo qual modo ad un secondo Bat-

tesimo, perchè inizio di una nuova vita.

Ma appunto perchè la vita apostolica, congiunta alla vita religiosa è sotto ogni aspetto eccellente, il Maligno nulla lascia d'intentato per allontanare coloro che l'hanno abbracciata, o la vogliono abbracciare. Turba la mente con dubbii, il cuore con ansie, la fantasia con false apprensioni, la volontà con scoraggiamenti, esagerando le difficoltà di un tal genere di vita, che cerca di mostrare impossibile. E bene spesso riesce nell'intento.

Ma noi memori dell'ammonimento dello Spirito Santo di prepararci alla tentazione, allorchè ci apprestiamo al divin servizio, non dobbiamo per questo darci per vinti.

Nel momento dello sconforto ricorriamo a Dio colla preghiera, rinnoviamo i nostri propositi e raddoppiamo la fedeltà nel compimento dei nostri doveri, richiamando alla nostra mente le parole dell'Apostolo, le quali dovrebbero allontanare da noi ogni incertezza: « *Ognuno resti in quella vocazione, in cui fu chiamato* » (1 Cor. VII 20).

E se noi resteremo fedeli all'Istituto al quale abbiamo dato il nome, ne osserveremo le Costituzioni e lavoreremo in esso agli ordini di chi ci è superiore, potremo star sicuri di accumulare molti meriti, salvare molte anime e conseguire il premio riservato a chi avrà posto mano all'aratro senza volgersi indietro: il centuplo che Cristo ha promesso in particolare a' suoi Apostoli.

Coloro invece che adescati dalla suggestione del Maligno che loro insinuasse di poter far meglio altrove, usciranno dalla nostra Società, non si troveranno per questo più contenti al punto della morte; per non dire degli amari disinganni che avranno dovuto provare nel corso della vita loro, non potendo Dio largheggiare delle sue grazie con quelli che gli mancano di fedeltà, abbandonando uno stato più

perfetto, al quale erano stati chiamati.

Ci sia dunque sempre più cara la professione dei nostri voti, che ci rende somiglianti al prototipo divino dei predestinati.

Amiamo la povertà, che è la prima rinuncia che Cristo esige da coloro che vogliono essere perfetti e si propongono di seguirlo da vicino. Egli vuol regnare da solo sui loro cuori, epperò esige da essi il distacco affettivo ed effettivo da tutte le cose della terra. Per questo andava spesso ripetendo: « Chi non rinuncia a tutto ciò che possiede, non può essere mio discepolo » ed ai suoi Apostoli inculcava che non possedessero più d'una veste, che non tenessero denaro nelle loro tasche e non si preoccupassero del necessario per campare la vita, imperocchè niente sarebbe mancato a chi tutto aveva abbandonato per seguirlo.

Tal sia di noi: « avendo gli alimenti e di che coprirci, dirò coll'Apostolo, contentiamoci di questo ». (Tim. VI-8).

Tutto quello che a questo sovrabbondasse, sarebbe contrario allo spirito della povertà evangelica, della quale dovremmo andar lieti per amore di Cristo, anche quando di fatto ci dovesse costare pene, disagi ed umiliazioni. Una povertà opulenta, a cui nulla mancasse dei comodi della vita non potrebbe certamente piacere al Signore e non sarebbe la povertà esercitata dagli Apostoli e dagli uomini Apostolici.

Ognuno di noi quindi, sia in Missione che nelle case dell'Istituto, si accontenti per sè del necessario al vitto ed al vestito che gli verrà somministrato e nulla esiga in più e nulla posseda in proprio. E' questa la povertà della quale abbiamo fatta volontaria professione; la povertà che ci renderà veramente liberi da ogni attacco alla terra e sicuri di conseguire il Regno de' cieli promesso di preferenza

ai poveri di spirito.

E benchè le nostre Costituzioni, in base ai sacri canoni, permettano il possesso in radice e l'uso dei diritti civili in fatto di proprietà, nessuno però potrà amministrare da sè, nè disporre delle cose proprie, se non col consenso dei Superiori. Pratica diversa costituirebbe un pericolo per chi di fatto si è spogliato di tutto.

Amiamo inoltre e coltiviamo con ogni cura quella virtù che ci rende simili agli Angeli, oggetto delle divine compiacenze e degni del rispetto e dell'ammirazione anche degli uomini che non possono a meno di non sentirne il fascino. Guai a noi se non sapremo custodire questa gemma preziosa e ne faremo miserando getto. Con essa verremmo a perdere ogni grazia al cospetto di Dio e degli Angeli, ogni slancio pel bene, ogni amore per la virtù e la santificazione nostra potrebbe dirsi ruinata.

Perchè questo non avvenga mai, non dimentichiamo un solo istante che quanto è prezioso questo tesoro inestimabile, altrettanto è fragile il vaso che lo contiene, epperò premuniamoci di tutte le cautele indispensabili per conservarci puri in questa carne di peccato sempre ribelle allo spirito, in questo mondo corrotto e corruttore. Evitiamo l'ozio, le occasioni pericolose, la familiarità colle persone di diverso sesso e comprimiamo le affezioni sensibili e le amicizie particolari sempre pericolose. Teniamo a freno i sensi, specialmente gli occhi, siamo temperanti nel mangiare e nel bere e, non contenti di questo, su l'insegnamento di Cristo e l'esempio dei Santi, esercitiamoci nella mortificazione cristiana, castigando, affliggendo ben anche questo nostro corpo per ridurlo a servitù. E teniamo sempre presente che l'umiltà è la custode migliore della castità e che in nessun caso, più che in questo, vengono a proposito le parole dell'Ecclesiastico:

« Chi disprezza le piccole cose, a poco a poco andrà in ruina » (Eccl. XIX-1). Ma soprattutto abbiamo ricorso alla preghiera, specialmente nel momento della tentazione, perchè senza uno speciale aiuto di Dio, che egli sempre concede a chi glielo chiede, non potremo conservarci puri, come ebbe a confessare anche il più sapiente dei mortali, costretto dall'esperienza.

Se l'esercizio di questa virtù ci costerà lotte, queste saranno compensate ad usura dalla pace e dal gaudio del cuore, dalle illustrazioni che il Signore manderà alla nostra mente, e da quella copia di grazie celesti che mai non mancano alle anime pure, le cui imprese sono sempre benedette dal cielo.

Ci sia poi caro in particolar modo il sacrificio della volontà che noi facciamo a Dio a mezzo del voto dell'obbedienza. A lui torna più accetta l'obbedienza delle vittime, perchè a mezzo dell'obbedienza a lui facciamo sacrificio del più gran dono che nell'ordine naturale egli ci abbia elargito: la libertà.

Nella vera obbedienza, scrive il massimo Dottor della Chiesa, sta il complesso di tutte le virtù. E San Bonaventura non esita asserire che tutta la perfezione religiosa consiste nella soppressione della propria volontà, vale a dire nella pratica dell'obbedienza.

Dopo d'aver fatto voto a Dio di questa virtù, dobbiamo dunque considerarci come strumenti in mano dei nostri superiori per procurare la divina gloria e la salvezza dei fratelli. Dobbiamo essere pienamente indifferenti ad ogni ufficio ed occupazione; ad andare in questa od in quella missione, a rimanere presso le case dell'Istituto per prestarvi l'opera nostra, come a recarci a lavorare nel campo evangelico che ci venisse assegnato. Disposti egualmente a com-

piere sempre le cose agevoli come le ardue, quelle che ci vanno a genio, come quelle che ci ripugnano. Se non ci è vietato di esporre sommamente al Superiore le nostre osservazioni, allorchè si tratti di assumere impegni ed occupazioni, che ci fossero commessi dall'obbedienza, non si replichi però quando il Superiore non ritenesse le osservazioni meritevoli d'essere prese in considerazione. E nessuno pretendà esenzioni e privilegi per servigi prestati e per mansioni occupate nella Congregazione. Siffatte eccezioni tornano sempre di pregiudizio gravissimo alla disciplina regolare. Avesse pur uno tenuto, anche per lungo tempo, la suprema direzione della pia nostra Società con plauso e vantaggio di tutti, egli dovrebbe egualmente ripetere con verità le parole del Vangelo: *servi inutiles sumus* e considerarsi, dopo tutto, come l'ultimo de' suoi confratelli e tenuto all'osservanza regolare.

Coloro poi che sono costituiti in autorità nella Congregazione reprimeranno energicamente ogni prurito insano di riforma, che si manifestasse ed ogni tendenza alle scissure ed ai partiti, peste funesta delle comunità religiose, talune delle quali ebbero per questo a sfasciarsi ed a perire.

Avendo ogni casa dell'Istituto ed ogni Missione un proprio Superiore immediato, a questo ognuno obbedisca, riguardando non tanto alla persona, quanto all'autorità di cui essa è rivestita. E nessuno brighi per ottenere quello che desidera; nessuno assilli il Superiore per indurlo ad accondiscendere alle proprie richieste. Chi così operasse non adempirebbe la volontà di Dio, ma la propria e non potrebbe poi presumere di ottenere le grazie e gli aiuti che il Signore suole concedere a coloro, che cercano unicamente il suo beneplacito ed a lui si abbandonano con filiale confidenza.

Dallo spirito di obbedienza in fine dipenderà la

vita, la forza, la prosperità del nostro Istituto che dovrà formare un esercito ordinato e compatto, militante agli ordini del Vicario di Cristo, pel quale nutrirà sempre venerazione profonda ed attaccamento inconcusso. Anche ai Pastori della Chiesa, successori degli Apostoli, professerà in ogni incontro devozione sincera. Quando s'intebolisse questo spirito, ben presto l'Istituto si avvierebbe alla decadenza ed allo sfacelo.

E qui non posso a meno di riportare un brano di una sapiente esortazione che Sant'Alfonso de' Liguori rivolgeva ai suoi Religiosi della Congregazione del Santissimo Redentore: « Sappiate, egli scriveva, che a me non dà rammarico il sentire che alcuno de' miei fratelli è stato chiamato alla Dio all'altra vita; io sento perchè sono di carne, del resto mi consolo che sia morto nella Congregazione, dove morendo, tengo per certo che sia salvo. Neppure mi affligge che alcuno pe' suoi difetti, si parta dalla Congregazione, anzi mi consola ch'ella si sia liberata da una pecora infetta, che può infettare ancora gli altri. Neppure mi affliggono le persecuzioni; anzi queste mi danno animo, perchè quando noi ci portiamo bene, son certo che Dio non ci abbandona. Quello che mi spaventa è quando sento esservi alcun difettoso, che poco obbedisce e poco fa conto delle regole ». Ecco quanto preoccupava il Santo Dottore, ed io pure condivido con lui tale trepidazione perchè quando si avverasse anche tra i nostri il deplorato inconveniente, io scorgerei in questo fatto i primi sintomi di una dissoluzione più o meno lontana dell'umile nostra Congregazione.

Perchè questo mai s'abbia ad avverare, procuriamo sempre di vivere quella vita di fede, che deve essere la vita del giusto, in genere, e tanto più del Sacerdote e dell'Apostolo, la quale ci porti a cer-

care e volere il beneplacito di Dio e non il nostro. E vivremo di una tal vita, se prenderemo la Fede a regola indeclinabile della nostra condotta per guisa che informi i pensieri, le intenzioni, i sentimenti, le parole e le opere nostre. Vivremo di questa vita se in tutte le contingenze terremo Cristo innanzi agli occhi della nostra mente, ed egli ci accompagnerà ovunque, nella preghiera, all'altare, allo studio, nelle opere molteplici del ministero apostolico, nei contatti frequenti col prossimo, nel momento dello sconforto, del dolore e della tentazione. Ed in tutto da lui prenderemo ispirazione per modo che le nostre azioni esteriori siano la manifestazione della vita interiore di Cristo in noi. Questa vita intima di fede ci premunirà contro i pericoli del ministero stesso, moltiplicherà le nostre energie ed i nostri meriti, purificherà sempre più le nostre intenzioni e ci procurerà gioie e consolazioni ineffabili che ci renderanno soave il peso dell'apostolato.

Dobbiamo però alimentare di continuo questa vita soprannaturale con tutte quelle pratiche di pietà che le nostre Costituzioni prescrivono e che le diverse circostanze del momento potranno suggerirci. Non lasciamo mai la meditazione quotidiana, la lettura spirituale, la visita al SS. Sacramento, la Confessione possibilmente settimanale, la recita del Santo Rosario, l'esame generale e particolare di coscienza, gli Esercizi Spirituali ogni anno, ed il ritiro mensile, od almeno l'apparecchio alla buona morte. E Gesù Sacramentato, pel quale siamo sacerdoti ed apostoli, sia sempre il centro dei nostri pensieri e dei nostri affetti. E' presso il Santo Tabernacolo che noi dobbiamo ogni giorno ritemperare le nostre forze per sempre nuove fatiche.

E dopo questo, alimentiamo in noi una tenera devozione alla Vergine Immacolata, regina delle Missioni, al suo castissimo Sposo S. Giuseppe, pa-

trono della Chiesa universale, ai Santi Apostoli ed all'inclito nostro Protettore S. Francesco Saverio.

Non deve succedere che, mentre ci occupiamo della santificazione degli altri, avessimo poi a trascurare la nostra, il che avverrebbe certamente quando non alimentassimo ogni giorno il nostro spirito con questi mezzi potenti di santificazione. Raffreddarsi nelle pratiche di pietà e perdere il gusto delle cose celesti, ogni lena pel bene ed ogni forza di resistenza contro le tentazioni, è una cosa stessa, come l'esperienza ne insegna. « Amo Gesù Cristo, diceva il Liguori surricordato, ed ardo perciò dal desiderio di dargli delle anime; prima la mia, e poi un numero incalcolabile di altre ». Ecco la regola da seguire.

Noi pure colla carità verso Dio dobbiamo alimentare nei nostri cuori la carità per noi e pei fratelli ed innanzi tutto per quelli che formano con noi una stessa famiglia religiosa ed hanno comune la vita, gli ideali, le fatiche, i meriti, la direzione, tutto, in attesa di aver comune, in un giorno più o meno lontano, anche la gloria celeste. Su questo dovere essenziale non possiamo nutrir dubbii di sorta. *« Questo comandamento è stato dato da Dio, così l'Apostolo prediletto, che chi ama Dio, ami anche il proprio fratello ».*

Ed io nella mia meschinità prego il Signore che quell'unione di menti e di cuori che il Maestro divino ha lasciato come estremo ricordo, come eredità preziosa a' suoi Apostoli ed a quanti avrebbero creduto in lui, abbia sempre a regnare tra coloro che sono addetti alle case del nostro Istituto e sono chiamati a preparare gli altri all'apostolato. Siano sempre concordi tra di loro ed ossequienti in tutto senza riserve e sottintesi alle disposizioni della Direzione Generale. Ogni dissenso, ogni divergenza, ogni contrasto che si manifestasse tra di

essi tornerebbe di grave pregiudizio alla pace ed all'edificazione fraterna.

Oh, quanto buona e dolce cosa ella è, esclama il Salmista, che i fratelli siano insieme uniti! Voglia il Cielo che il Sodalizio nostro abbia sempre ad offrire di sé questo spettacolo consolante, e lo offrirà, senza dubbio, se la carità di Gesù Cristo, quale la descrive il sublime Apostolo delle genti, regolerà tutti i rapporti scambievoli e formerà di tutti i membri che lo compongono un cuor solo ed un'anima sola.

Ognuno dal canto suo intanto sia sollecito di conservare gelosamente il vincolo di questa unione santa evitando quanto potesse indebolirla. Comprima in se stesso l'egoismo individuale, lo spirito di censura e della mormorazione, la tendenza alle contese ed alle particolarità, la mania di comparire e di primeggiare. Tutto deve essere sacrificato generosamente sull'altare della concordia fraterna, che fa lieta la convivenza, consolida e rende prospere le istituzioni.

Tutto questo ho voluto raccomandarvi, fratelli carissimi, desideratissimi, nel consegnarvi il libro delle nostre Costituzioni, pel desiderio vivissimo che sento della vostra santificazione e del bene della pia nostra Società. E dovendo pur prendere da voi commiato, permettete che, riepilogando il già detto, io esprima un voto; il voto che la caratteristica che dovrà distinguere i membri presenti e futuri della pia nostra Società sia sempre la risultante di questi coefficienti: spirito di viva fede che ci faccia veder Dio, cercar Dio, amar Dio in tutto, acuendo in noi il desiderio di propagare ovunque il suo Regno; spirito di obbedienza pronta, generosa, costante in tutto e ad ogni costo per riportare le vittorie da Dio promesse all'uomo obbediente; spirito di amore intenso per la nostra Reli-

giosa Famiglia, che dobbiamo considerare qual madre e di carità a tutta prova pei membri che la compongono. E questo voto che voi dovete considerare come il testamento del padre, io lo affido al Cuore adorabile di Gesù pregandolo a renderlo efficace colla sua grazia. E se noi tutti coopereremo dal canto nostro alla sua attuazione, nel miglior modo per noi possibile, benchè operai dell'ultima ora, porteremo noi pure il modesto nostro contributo all'edificazione del mistico corpo di Cristo, ricevendone la mercede stessa degli operai dell'ora prima.

Ed in questo momento, in cui sento tutta la soavità della carità di Cristo, di gran lunga più forte d'ogni affetto naturale, e tutta mi si affaccia la grandezza della causa che ci stringe in una sola famiglia, abbraccio con effusione di cuore, come se fossero qui presenti, quanti hanno dato il nome al pio nostro Sodalizio e quanti saranno per darglielo in seguito e per tutti invoco da Dio nella grande mia indegnità lo spirito degli Apostoli e la perseveranza finale.

Con l'augurio che tutti un giorno abbiamo a ritrovarci in Cielo nella stessa patria beata, dopo d'essere stati membri della stessa famiglia in terra vi benedico.

Parma, dalla nostra Casa-Madre, 2 Luglio 1921.

Aff.mo in Corde Jesu

† GUIDO M. Arciv.-Vescovo

Superiore Generale della Pia Società di San Francesco
Saverio per le Missioni Estere

In omnibus Christus!

*Ai carissimi Missionari e Fratelli Coadiutori
della Pia Società di San Francesco Saverio
per le Missioni Estere.*

Per una Congregazione Religiosa l'avere un Regolamento che risponda pienamente alle sue finalità ed alle esigenze dei membri che v'appartengono, a seconda delle mansioni che occupano, è cosa di vitale importanza.

Ma non è facile la compilazione di uno Statuto che a tutto questo si presti e possa servire di norma anche pei posteri. Solo il tempo e l'esperienza possono renderlo tale, suggerendo, giusta il bisogno, le aggiunte e le modificazioni reclamate dalle diverse contingenze della vita di una Comunità, come ci attesta la storia di tutte le Famiglie Religiose.

Non deve quindi recar meraviglia che anche il nostro Regolamento abbia subito non pochi mutamenti dalla fondazione della Pia nostra Società a questi nostri giorni.

Anche nel primo nostro Capitolo Generale venne nuovamente esaminato articolo per articolo, e tenuto conto delle esperienze fatte, e delle mutate condizioni dei tempi, dall'ultima approvazione concessa al medesimo dalla Suprema Autorità della Chiesa, si è ritenuto necessario chiarire meglio il senso di qualche articolo ed aggiungerne altri in ordine al Superiore Religioso di Missione, ai Provinciali, al Procuratore, ai Direttori Spirituali, all'anno che segue immediatamente il Noviziato canonico, da considerarsi come secondo anno di Noviziato di perfezionamento al primo, ed ai voti perpetui dei Fratelli Coadiutori. Tutto questo venne stabilito dopo ampia e libera discussione e sottoposto poscia all'approvazione della Sacra Congregazione di Propaganda Fide. Questa, alla sua volta, ha esaminato minutamente ogni singola aggiunta e modificazione e con suo venerato rescritto in data 10 Febbraio 1931 ha approvato definitivamente ogni cosa.

Io ora sono lieto di trasmettervi il Regolamento in parola, così come è stato modificato ed approvato; augurandomi che più non si presenti il bisogno di nuovi ritocchi, mentre esorto ognuno di voi a considerarlo come l'espressione della volontà di Dio e la norma della nostra condotta.

La conservazione e la prosperità di una Congregazione Religiosa dipendono dallo spirito di regolarità e dall'amore di famiglia che l'informano. Per questo, nella mia meschinità, prego il Signore che mai s'abbia a rilassare l'osservanza delle nostre Costituzioni e ad illanguidire quella carità scambievolmente che deve cementare tra membro e membro, tra Superiori e dipendenti, quella concordia di animi, per la quale anche le istituzioni più modeste si consolidano e grandeggiano, mentre per la discordia anche le più grandi e potenti si sfasciano

e vengono meno. Non ci cada mai di mente che dall'osservanza fedele e costante delle nostre Costituzioni dipende la nostra santificazione, perchè non potremmo in miglior modo compiere la volontà di Dio, che nell'infinito amor suo ci ha chiamati alla gloria dell'apostolato. Egli, nell'ultimo dei giorni, non ci chiederà se avremo compiute opere grandi, se avremo fatto parlare di noi il mondo, ma bensì se avremo adempiuta la sua volontà nello stato e nella condizione di vita, in cui ci ha collocati.

Per l'intercessione della Regina degli Apostoli, di S. Giuseppe e dell'inclito nostro protettore S. Francesco ci sia Egli sempre largo delle sue grazie, ci confermi nel proposito di servirlo sino all'ultimo nella nostra vocazione e ci benedica.

Parma, 15 agosto 1931.

† GUIDO M. Arciv. Vesc. Sup. Gen.

PARTE PRIMA

1. Della natura, dello scopo e dei mezzi di formazione della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere.

1. La Pia Società di S. Francesco Saverio si propone come fine primario la santificazione dei suoi membri per mezzo della professione dei tre voti semplici di povertà, castità e obbedienza, e come fine particolare la predicazione del Vangelo nelle terre infedeli, in ossequio al mandato di Cristo ai suoi Apostoli: *Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium omni creaturae.* (Marc. XVI, 15).

2. Prende nome ed ispirazione dal glorioso Apostolo delle Indie, e si tiene pronta a ricevere dal Vicario di Cristo, per mezzo della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, tutte quelle missioni tra gli infedeli che a Lui piacesse affidarLe.

3. A questo fa convergere tutta l'opera sua, sia nella formazione che nella direzione dei suoi membri, ed esclude positi-

vamente qualsiasi altro scopo per quanto nobile e santo.

II. Dei Membri che la compongono.

4. I membri componenti la Pia Società si dividono in due classi. Alla prima appartengono quelli che intendono dedicarsi all'evangelizzazione degli infedeli nello stato sacerdotale, sia direttamente nelle missioni, sia indirettamente nelle case dell'Istituto.

5. Appartengono alla seconda classi quei buoni laici che, mossi dal desiderio di servire Dio e di cooperare in qualche modo all'opera delle Missioni, prestano aiuto ai Fratelli Sacerdoti od aspiranti al Sacerdozio con il lavoro manuale, od anche come catechisti in Missione.

6. Saranno considerati soltanto come benemeriti dell'Istituto e messi a parte di tutti i beni spirituali del medesimo quei laici che per amor di Dio, senza però vincolarsi con alcun voto, prestano l'opera loro, senza alcun compenso, all'Istituto stesso, contenti del necessario alla vita.

7. Come tali saranno pure considerati coloro che si adoperano per il bene e l'incremento della Pia Società e che sono stati

dichiarati tali dietro voto del Consiglio Direttivo, mediante regolare diploma a firma del Superiore Generale.

8. Anche i genitori dei missionari, che debbono considerarsi come i migliori benefattori dell'Istituto, possono, dietro richiesta, appartenere a questa categoria di benemeriti.

III. Dell'Ammissione degli Allievi Missionari.

9. Si ritengono come allievi missionari coloro che hanno fatto regolare domanda di entrare nella Pia Società e sono stati legittimamente accettati a norma delle prescrizioni del Codice del Diritto Canonico dai Superiori dopo diligenti indagini sulle loro qualità intellettuali e morali.

10. Per gli allievi missionari si richiede sufficiente capacità mentale, buon criterio, sana costituzione fisica, carattere costante e non difficile ad affarsi cogli altri: soprattutto vivo desiderio della propria santificazione e della salute delle anime.

11. Per i catechisti o fratelli coadiutori poi, oltre all'indole buona, all'integrità dei costumi ed alla retta intenzione di servire Dio, si richiede che siano contenti del loro stato e siano dotati di capacità e forze suf-

ficienti a compiere il loro ufficio e a sopportare le fatiche molteplici inerenti al loro genere di vita. Il numero di questi sarà determinato dal bisogno delle missioni o delle case dell'Istituto, affinchè essi non restino senza la conveniente occupazione.

12. Per entrare nell'Istituto come allievo è necessario aver ottenuto le lettere testimoniali dell'Ordinario di origine (Can. 544, § 2) e degli Ordinari dei luoghi in cui l'aspirante dopo il 14° di età siasi trovato per oltre un anno. Se poi fosse stato in qualche Seminario, o Collegio, o Comunità Religiosa, deve presentare le testimoniali del Superiore di detti Istituti a norma del Can. 544, § 3. Se minorenni deve aver ottenuto dai genitori o tutori il permesso per iscritto.

13. L'aspirante, la cui domanda è stata accettata, prima di incominciare il noviziato resti come probando, quanto vorrà il Superiore se studente, e per almeno sei mesi se converso, nella casa del noviziato, o in altra casa in cui si osservi esattamente la disciplina dell'Istituto. (Can. 539-540). Durante questo tempo gli si facciano conoscere le Regole e le Costituzioni che si propone di osservare; lo si eserciti nelle cose spirituali, specialmente nella meditazio-

ne: venga esaminato quanto alla sua intenzione e capacità, e quanto alle sue abilità in qualche arte o mestiere, se si tratta di chi aspira di divenire catechista o fratello coadiutore.

14. Chi ha oltrepassato i trentacinque anni di età non potrà essere ricevuto nè come fratello coadiutore, nè come missionario, eccettochè ragioni specialissime non esigano una eccezione a questa regola.

15. Debbono essere considerati come inetti ad appartenere all'Istituto coloro che mancano d'ingegno, di criterio e di buona fama. E neppure possono essere ammessi i Chierici *in Sacris* senza l'intesa dell'Ordinario e molto meno poi contro la sua volontà; i gravati da debiti che non possono pagare; quelli che fossero soggetti a rendiconti e ad altri obblighi per cui vi sia timore di liti e di molestie; quelli che sono obbligati a mantenere i propri genitori, o figli che versano in necessità; gli Orientali senza il permesso in iscritto della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale; quelli che sono soverchiamente gracili, o colpiti da qualche infermità abituale, ed infine tutti coloro che sono affetti da impedimenti che a norma del Diritto Canonico, producono irregolarità per il conferi-

mento degli Ordini, o escludono dall'ingresso in un Istituto religioso. (Can. 542, 984-987).

IV. Degli studi e della promozione agli Ordini.

16. Tutti coloro che aspirano a diventare missionari, ultimato il Ginnasio, compiano i corsi Liceali attendendo alle discipline Filosofiche, alle belle Lettere ed alle altre materie proprie dei corsi Liceali e poi per quattro anni si dedichino allo studio delle scienze sacre, quali: la Dogmatica, la Morale, la Sacra Scrittura, la Storia Ecclesiastica, il Diritto Canonico, la Teologia Pastorale, ecc. Nelle discipline filosofiche e teologiche seguiranno la dottrina di S. Tomaso. (Can. 587-589, 1366).

17. Se alcuno avesse già compiuto, altrove, in tutto od in parte gli studi suaccennati, sia sottoposto, o meno, ad un esame, a giudizio dei Superiori, i quali stabiliranno da quale parte di studi si debba esimersi, o per quanto tempo applicarsi a ripetarli.

18. Qualora gli alunni debbano frequentare le scuole di un Seminario Vescovile o di un Istituto religioso approvato dalla

S. Sede ed il programma degli studi che ivi si svolge non rispondesse alle esigenze proprie di allievi missionari, si sopperisca in casa alla deficienza con apposite lezioni.

19. Se l'insegnamento ha luogo nelle case dell'Istituto, agli esami scolastici presieda il Superiore Generale, trattandosi della Casa Madre: per le filiali presiedano i rispettivi Rettori. E' però sempre in facoltà del Superiore Generale presiedere per sè, od a mezzo di un suo incaricato, anche agli esami delle altre case.

20. Dell'esito degli esami sia mandata relazione al Superiore Generale, e delle votazioni riportate dai singoli alunni, sia tenuta memoria in apposito registro da conservarsi nell'archivio.

21. Nessuno venga promosso sia agli Ordini Minori, sia ai Maggiori, se non dopo d'aver compiuto regolarmente il noviziato ed emessa la Professione religiosa dei voti semplici. Per quello che riguarda le S. Ordinazioni si osservi fedelmente quanto prescrivono le vigenti disposizioni canoniche. (Can. 975, 976, 982, 992-998, 1001).

V. Delle Scuole Apostoliche.

22. La Società per ottenere lo scopo a

cui tende, si propone pure la fondazione di scuole apostoliche, che devono essere come altrettanti semenzai e palestre destinate a preparare alla vita missionaria quei giovanetti che si sentissero chiamati alla medesima.

23. La Direzione Generale procurerà, colle debite autorizzazioni, di aprire scuole apostoliche in quelle località che giudicherà più opportune, nel caso che si rendessero necessarie ed utili per favorire le vocazioni apostoliche.

24. Le scuole apostoliche possono abbracciare i corsi ginnasiali e liceali ed a seconda delle circostanze avranno insegnamento interno, ovvero con consenso dei Rev.mi Ordinari, approfitteranno di quello dei Seminari Vescovili o di Congregazioni Religiose. (Can. 587).

25. Gli aspiranti, terminati gli studi della Scuola Apostolica, debbono attendere il giudizio dei Superiori per l'ammissione al noviziato, che potrà aver luogo subito, o più tardi, secondo i casi.

26. Per essere ammessi alla Scuola Apostolica si richiede che il giovanetto senta qualche inclinazione alla vita missionaria, abbia compiuto regolarmente almeno le

classi elementari, trovandosi così capace di entrare nel primo corso ginnasiale.

27. La Direzione delle Scuole Apostoliche, più che del numero, tenga conto dello spirito e delle buone qualità dei giovani che vi appartengono, e vada eliminando di mano in mano con sano discernimento e senza umani riguardi, coloro che fossero riconosciuti mancanti delle doti necessarie per riuscire buoni missionari.

VI. Del Noviziato.

28. Il noviziato, ossia il tempo di prova (prescritto dai sacri Canoni per chiunque intenda professare vita religiosa in qualche Congregazione approvata dall'Autorità Ecclesiastica), è un periodo della massima importanza, perchè da quello dipende la prosperità dell'Istituto.

29. In conseguenza il Superiore Generale ponga grande cura nella scelta del Maestro dei novizi, che deve avere almeno trentacinque anni e dieci di professione ed essere persona di pietà soda, di molta esperienza e carità. (Can. 559) Per quanto sarà possibile deve essere scelto tra i missionari che già abbiano sperimentato la

vita dell'apostolato tra gli infedeli. Deve possedere insomma tale complesso di qualità da ispirare agli allievi missionari piena fiducia e confidenza per la buona riuscita dell'opera sua.

30. Il noviziato, eccettochè le circostanze non richiedano diversamente, sia uno solo, per l'Italia, e così per le altre Nazioni, ed abbia sede nella Casa Madre, od anche in altro luogo giudicato più conveniente, con licenza della S. Sede. Quando non avesse un edificio destinato esclusivamente a tale scopo, abbia apposito reparto, segregato dal resto della comunità, dove nessuno possa entrare senza licenza del Superiore locale o del Maestro dei novizi. I novizi poi non devono trovarsi coi professi e cogli altri all'infuori che nella Chiesa, nel refettorio e nel disbrigo delle faccende di casa. (Can. 564).

31. Oltre il Maestro dei novizi, vi potrà essere un Sotto-Maestro che abbia almeno trent'anni di età e cinque di professione (Can. 559, § 2), scelto esso pure come il primo, di cui tenga le veci in caso di assenza, di infermità e lo coadiuvi secondo le circostanze nel disimpegno del suo ufficio.

32. Il Maestro non può essere confessore

dei novizi, se non quando sia richiesto in casi urgenti dal penitente, dovendo esso pronunciarsi col Superiore riguardo all'ammissione dei medesimi alla Professione religiosa. Per essi, tenuto conto del numero, siano destinati uno o più confessori ordinari, oltre quattro o cinque altri confessori di ben nota probità e prudenza, ai quali possano liberamente ricorrere quando lor piaccia. Sia inoltre designato, almeno per quattro volte nel corso dell'anno, un confessore straordinario, a cui tutti si presenteranno, non fosse altro che per ricevere la benedizione. (Can. 566).

33. Il tempo di noviziato sia di un anno intero (Can. 555, § 1), e non venga interrotto, oltre i limiti contemplati dal Diritto Canonico (Can. 556), dopo il quale tempo i novizi potranno venire ammessi ai voti triennali. Chi, compiuto l'anno di noviziato, non sembrasse abbastanza provato nella vocazione e nella vita religiosa, nè meritevole tuttavia di essere licenziato, può dal Superiore Generale, essere ritenuto nel noviziato per una prova ulteriore, la quale non potrà oltrepassare i sei mesi, dopo di che, qualora non venisse giudicato idoneo, deve essere licenziato definitivamente. (Can. 574-575).

34. Nell'anno che segue immediatamente il Noviziato, i novelli Professi compiranno particolari pratiche di pietà, analoghe a quelle suggerite negli articoli 39 e 40 ed a giudizio dei Superiori, per consolidarsi vieppiù nello spirito Religioso.

35. Ogni mese il Maestro dia relazione dei singoli al Superiore Generale od al locale se il noviziato non risiede presso la Casa Generalizia; qualora giudichi che alcuno debba essere licenziato dal noviziato, ne esponga le ragioni al Superiore, il quale deciderà il caso. Di quanto succede al riguardo sia conservata memoria nell'archivio segreto.

36. I giovani che aspirano ad essere Missionari, ovvero fratelli Coadiutori, non possono essere ammessi validamente al Noviziato se avessero aderito a qualche setta acattolica e non hanno ricevuto l'indulto requisito; se non avessero l'età prescritta, vale a dire 15 anni compiuti; se entrassero per timore o per inganno, e neppure i legati in matrimonio; coloro che siano o fossero stati vincolati da Professione religiosa; quelli che sono in pericolo di subire un processo per aver commesso un grave delitto, ed i Chierici stretti da giuramento a servire una Missione, od una Dio-

cesi. (Can. 542, 1°). Prima di iniziare il Noviziato facciano, tutti indistintamente, otto giorni di spirituali esercizi. (Can. 541).

37. Il tempo del noviziato deve impiegarsi in quegli esercizi atti ad addestrare l'allievo missionario all'unione abituale con Dio, alla preghiera, alla mortificazione, al distacco da tutte le cose della terra e a uno zelo ardente della gloria di Dio e della salvezza delle anime. Tutto questo poi deve andare congiunto ad una percezione giusta dei pericoli e delle difficoltà inseparabili dal ministero apostolico, onde ognuno si persuada del dovere e della necessità di acquistare una virtù soda e profonda, che possa resistere a qualsiasi urto e sorpresa. (Can. 565, § 1).

38. I novizi non possono compiere corsi scolastici regolari e, se Sacerdoti, darsi ad opere di ministero e non si applicheranno *ex professo* allo studio delle lettere, scienze od arti a norma del Can. 565, § 3. Se per ragione di tali studi dovrà entrare nei locali del noviziato qualche insegnante, non potrà intrattenersi più di quanto lo esiga il bisogno.

39. I Novizi facciano, due volte al giorno, la meditazione almeno per mezz'ora,

al mattino ed alla sera; e così pure due volte al giorno l'esame di coscienza: prima del pranzo e prima del riposo.

40. Pure due volte al giorno facciano la lettura spirituale per venti minuti, in comune od in privato a giudizio del Maestro, il quale, tanto nell'assegnare le letture come le meditazioni, procuri di coordinarle per modo da esaurire in un anno tutta una trattazione delle discipline spirituali, giovandosi in questo degli autori migliori per integrità di dottrina e praticità della vita spirituale.

41. Almeno due volte alla settimana, il Maestro tenga ai novizi un'istruzione o conferenza intorno alla vita ed ai doveri propri del missionario, al valore ed all'obbligo dei voti religiosi, alle Regole e alle Costituzioni del nostro Istituto, acciocchè tutti vengano informati da uno stesso tenore di vita.

42. Per far profitto nella perfezione manifesteranno candidamente al Maestro dei Novizi i movimenti, le tendenze del proprio cuore, le tentazioni, i dubbi, le angustie a cui vanno soggetti. Ne avranno così lumi e consigli preziosi per vincere il maligno e trionfare delle cattive inclinazioni.

43. Affinchè poi lo spirito non si affatichi soverchiamente, si possono interrompere ad intervalli gli esercizi spirituali con opere manuali o di arti e mestieri, la cui conoscenza e perizia possa giovare nelle missioni.

44. I novizi, se studenti chierici o laici, si accostino con frequenza ai Santi Sacramenti, (Can. 595) e se Sacerdoti cerchino di vivere con tanta purezza, da non essere indegni di accostarsi all'altare quotidianamente per celebrare la S. Messa colla maggior divozione possibile.

45. Le stesse regole devono pure venire osservate dai novizi laici coadiutori, adattandole però al loro grado e capacità. Siano formati alle virtù proprie del loro stato, massime all'obbedienza, all'umiltà e alla divozione. Attendano anche ai servigi della casa, ma in modo che non debbano tralasciare gli esercizi di pietà, loro prescritti. (Can. 595).

46. Venga fissato un orario che distribuisca convenientemente il tempo, in modo che in ogni ora del giorno il novizio sappia quel che deve fare, sia quanto alle pratiche di pietà che alla ricreazione e alle altre occupazioni. Tale orario deve poi ar-

monizzare coll'orario comune nei punti in cui la vita viene a coincidere.

47. Fuori del tempo della ricreazione i novizi osservino il silenzio. Non si permettano visite, se non raramente, e nel luogo a ciò destinato, e neppure si ricevano o spediscono lettere se non per mano del Maestro, il quale si regoli in questo secondo la sua prudenza. E ciò valga anche pei Sacerdoti che entreranno nel noviziato.

48. I novizi godono di tutti i privilegi e grazie della nostra Pia Società, e in caso di morte hanno diritto ai suffragi che sono prescritti pei professi. (Can. 567).

VII. Della Professione Religiosa.

49. La Professione Religiosa consiste nella pubblica emissione dei SS. Voti: in conseguenza di tale atto il candidato, così studente o Sacerdote come Fratello Coadiutore, viene aggregato alla Pia Società.

50. Nessuno può essere ammesso alla professione dei voti temporanei prima di aver compiuto il 16.^o anno d'età ed a quella dei voti perpetui prima del 21.^o anno compiuto. (Can. 573).

51. Il novizio, in precedenza all'emissio-

ne dei voti, faccia un corso di spirituali esercizi di otto giorni (Can. 571, § 3), nei quali consideri meglio la propria vocazione e faccia buoni e generosi propositi, che riguardino non solo la vita immediata, ma anche la vita avvenire di missionario.

52. Terminato il triennio per gli studenti e Sacerdoti ed il sessennio per i Fratelli Coadiutori, previo un corso di esercizi Spirituali di 8 giorni, si emetta la Professione perpetua. Per ragioni speciali potrà essere applicato agli studenti e Sacerdoti il Can. 574 che concede la rinnovazione della Professione triennale, dopo la quale i voti debbono farsi perpetui, assenziente il Superiore Generale. Prima della Professione perpetua il Religioso non ha diritto alla voce attiva e passiva. (Can. 578).

53. La professione dei voti nella Casa-Madre sia fatta in mano del Superiore Generale, nelle altre case e nelle missioni in mano del Superiore locale, quale rappresentante del primo e giusta le vigenti disposizioni, mediante la recita ad alta voce della formula dei santi voti. La formula scritta di mano dall'emittente sia da lui firmata, come pure dal Superiore che avrà ricevuto la professione, e sia trasmessa poscia al Superiore Generale per essere con-

servata nell'archivio della Casa - Madre. (Can. 576).

54. L'anzianità si computa dalla prima professione: la precedenza è data dalla carica attualmente occupata e dall'anzianità.

55. A comune edificazione si prescrive che in tutti gli Istituti ed in tutte le missioni dipendenti in qualche modo dalla nostra Società, si rinnovino collettivamente con solennità i santi voti ogni anno alla festa di S. Francesco Saverio.

VIII. Dei Santi Voti.

56. Ognuno tenga presente la grazia incomparabile che gli ha fatto il Signore col chiamarlo a servirlo più da vicino, mediante la professione dei consigli evangelici e l'esercizio della vita apostolica, che, secondo la Fede ed il Vangelo, è quanto di più grande può concepirsi nella Chiesa di Dio. Ma nel tempo stesso abbia presente, a stimolo di virtù, gli obblighi contratti coll'emissione dei santi voti di povertà, castità e obbedienza.

IX. Del Voto e della Virtù della Povertà.

57. Pel voto di povertà il missionario

rinuncia al diritto di disporre liberamente di qualunque cosa temporale degna di prezzo, senza il permesso dei Superiori. Gli è poi vietato di amministrare da sè i propri beni. Egli deve considerare le cose che gli servono al vitto, al vestito ed agli altri usi della vita, non come sue, ma dell'Istituto, a cui ha dato il nome, o della missione a cui appartiene, e chiamarsi contento di quanto gli viene assegnato pei suoi particolari bisogni.

58. Per osservare con perfezione maggiore questo voto, chi vive in comunità non si procuri da sè le cose necessarie, ma ognuno si provveda di quanto gli potrà occorrere, a mezzo del Superiore, che penserà a tutto con grande carità. Chi poi si trova lungi dalla comunità e dal Superiore, si procuri le debite licenze per disporre del denaro pei bisogni personali e per le opere del ministero.

59. Quanto al vestiario, al letto ed alla stanza, oltre a quello che può occorrere pel momento, niente altro ciascuno tenga presso di sè, ma tutto sia riposto nel guardaroba comune.

60. La Pia Società somministra il denaro necessario ai confratelli, tenuto conto delle

circostanze e dei bisogni, ma ciascuno è obbligato a render conto al Superiore della casa o della missione, di quanto ha speso, e restituisca ciò che gli è avanzato.

61. Si abbia massima cura di conservare i beni comuni ed in forza del voto di povertà, nessuno ne distrugga, ne doni od impresti, e così pure qualunque cosa acquistino i professi colle loro industrie e coi loro ministeri, non possono ritenerla per sè, ma tutto ripongano fra i beni della Società a comune vantaggio (Can. 580, § 2-594).

62. Prima della professione triennale, pur ritenendo il dominio radicale de' suoi beni, il futuro confratello rinunci all'amministrazione, all'uso e all'usufrutto dei medesimi a chi meglio crederà, ed anche all'Istituto, se questo l'accetta, per tutto tempo che durano i voti. Tale cessione se non fosse stata fatta all'atto della professione, per mancanza di beni, sopravvenendo questi, si faccia dopo. (Can. 569-580).

63. Il professo può cambiare la cessione fatta e le disposizioni prese in ordine alla medesima, non però di suo arbitrio, ma con la licenza del Superiore, purchè non si tratti di una notevole parte dei beni stes-

si a favore dell'Istituto. Uscendo egli dalla Società queste disposizioni non hanno più vigore. (Can. 580, § 3).

64. Ogni professo, sia di voti temporanei che perpetui conserva il dominio radicale dei proprii beni, del quale non può spogliarsi con atto tra vivi per titolo grazioso. (Can. 580, § 1, 583, 1°).

65. Il novizio, prima della professione, deve disporre per testamento di tutti i suoi beni presenti e futuri. (Can. 569, § 3). Durante la professione non può cambiare il testamento fatto, senza licenza della Santa Sede, ed in caso di urgente necessità, senza il consenso del Superiore Generale od anche del locale. (Can. 583, 2°).

66. La nostra Società, all'infuori delle case ad uso esclusivo dei missionari e delle scuole apostoliche, non può possedere beni stabili di qualsiasi natura. (Cfr. Appendice).

X. Del Voto e della Virtù della Castità.

67. Per il voto di castità il missionario si obbliga ad osservare il celibato e ad astenersi per un nuovo titolo da qualsiasi atto contrario alla più bella delle virtù.

68. Ricordi quindi che se pel distacco generoso dalle cose della terra si sentirà più agile e spedito nell'esercizio del ministero apostolico, per la pratica della castità si renderà emulo degli Angeli e più accetto a Dio; e nel tempo stesso più degno di rispetto presso quei popoli ai quali andrà ad annunziare la buona novella.

69. Sia dunque la castità la gemma più fulgida che risplenda sulla sua fronte, e perciò osservi sempre la più rigorosa modestia, si guardi dall'ozio, eviti le occasioni pericolose e specialmente si astenga dalle relazioni non necessarie con persone di diverso sesso, soffochi con energia e prontezza le affezioni sensibili e soprattutto abbia ricorso all'orazione ed alla mortificazione al sopravvenire del tentatore, ricordando il grande ammonimento dato da Cristo ai suoi Apostoli: « *Hoc genus demoniorum non ejicitur nisi in jejunio et oratione* ». Per tal modo si conserverà fedele a Dio ad onta di tutti gli assalti e si manterrà sempre all'altezza della sua missione.

70. Chi per ragione del proprio ministero si sentisse in grave pericolo, ne renda avvertito il Superiore per quei provvedimenti che fossero giudicati del caso.

XI. Del Voto e della Virtù dell'Obbedienza.

71. Il missionario pel voto di obbedienza fa sacrificio a Dio della propria volontà; ed in forza di questo voto è tenuto ad obbedire ogni qualvolta il Superiore comandi in virtù dell'obbedienza e con precetto formale.

72. Ciascuno perciò sia sollecito di eseguire con prontezza, fedeltà ed animo volenteroso ed ilare e per motivi soprannaturali, gli ordini che gli verranno impartiti, mostrandosi indifferente a questo od a quell'ufficio, a questa od a quella regione, a rimanere in missione, ed a farne ritorno qualora lo richieda il bene delle anime, ovvero della Pia Società. E si persuada ognuno che questa prenderà sempre maggiore incremento e si allietterà di abbondanti frutti a gloria di Dio, se tutti i suoi membri, uniti e compatti come un sol uomo, e fedeli agli ordini di una medesima direzione, lavoreranno con costante operosità.

73. Ma soprattutto ricordino i membri dell'Istituto, che l'essenza della loro vocazione consiste nel dilatare il Regno di Dio tra gli infedeli e che a questo nobilissimo fine devono far convergere, *obedientia duce*, tutte le loro migliori energie, persuasi di

non poterle trafficare in modo più proficuo e meritorio.

74. Per questo, considerino come secondaria qualsiasi altra occupazione che non tenda al conseguimento di tale scopo, e si guardino da quanto potesse in qualche modo distoglierli da questo, che debbono considerare come il dovere di tutti i giorni e la regola del loro operare per rendere più efficace, con l'aiuto della divina grazia, l'opera del Ministero Apostolico, pel quale l'energia individuale sarà sempre inferiore al bisogno.

75. Preferiscano quindi l'evangelizzazione degl'infedeli alla cura dei cristiani cattolici d'Europa o d'altra parte, che si trovassero nelle loro missioni e pur dedicandosi anche al bene di costoro, facciano in modo che questo non avvenga con grave pregiudizio del fine unico che si sono proposti nel dare il nome alla Pia Società e che ne forma la caratteristica.

76. Di fronte alle pene di spirito, pensino al gaudio grande dell'ultima ora nel riflettere alla messe di anime conquistate alla Fede, nonchè alla mercede grande da Dio riservata al servo buono e fedele.

XII. Dell'invio in Missione.

77. Il Superiore Generale nello spedire confratelli in missione tenga conto, per quanto è possibile, anche delle particolari inclinazioni dei medesimi, e li mandi nelle regioni che giudicherà più adatte, avuto riguardo al bisogno delle stesse e alle speciali attitudini dei soggetti. Questi poi si adattino sempre, senza repliche e lamenti, a quanto dispone il Superiore.

78. A tale riguardo il Superiore nulla disponga, ben s'intende, senza aver presi gli opportuni accordi colla Sacra Congregazione di Propaganda e col Prelato della missione alla quale intende inviare i novelli missionari. Da lui deve venir la necessaria giurisdizione per l'esercizio del sacro ministero, e da lui debbono in questo dipendere interamente.

79. Avvicinandosi il tempo della partenza, i novelli banditori del Vangelo si raccolgano per alcuni giorni nella solitudine del ritiro per considerare meglio la grandezza dell'opera a cui si accingono e le virtù che si richiedono per compierla efficacemente.

80. Il sacro rito della spedizione dei no-

velli missionari si faccia sempre, nulla ostando, colla maggiore solennità possibile, non per vana ostentazione, ma per richiamare l'attenzione dei fedeli sulla grandezza dell'Apostolato Cattolico, che, forte del mandato di Cristo, continua nel mondo le pacifiche conquiste di Lui.

81. I missionari, durante il viaggio, tengano un contegno edificante e conforme alla loro santa vocazione, lasciando in quanti li avvicinano, quella soave impressione che dispone gli animi ad amare la virtù e a rispettare la Religione. Tengano poi nota giornaliera delle cose più importanti che occorreranno loro lungo il viaggio e che potrebbero servire di norma a coloro che batteranno un giorno la stessa via per raggiungere la stessa meta.

82. Giunti sul luogo, pur rimanendo sempre legati all'Istituto, a cui hanno dato il nome, e soggetti al Superiore Religioso, si pongano interamente in mano di chi governa la missione, in nome e coll'autorità del Vicario di Cristo; a lui professino tutto l'ossequio e l'obbedienza, tenendo presente che riesce infecondo il ministero apostolico per chi presume di esercitarlo indipendentemente, e peggio ancora, contro la volontà di coloro che Dio ha costituiti suoi

rappresentanti e continuatori dell'opera sua.

XIII. Del richiamo dalle Missioni e del licenziamento dall'Istituto.

83. Il missionario non può abbandonare la propria missione se non per ragioni gravi da riconoscersi dalla Sacra Congregazione di Propaganda e dal Superiore Generale, udito il parere del Prelato locale.

84. Un missionario può essere richiamato dal posto che occupa quando l'opera sua fosse giudicata più utile in altra missione, ovvero pei bisogni della Casa-Madre, di qualche casa filiale, od anche quando ragioni di salute non permettessero più al medesimo di sostenere il clima e il carico della missione. (cfr. Appendice).

85. Spetta al Superiore Generale assegnare ai missionari che tornano in patria la loro residenza.

86. Un missionario, entrato già Sacerdote nell'Istituto, o qualsiasi altro, può cessare di appartenere all'Istituto, o perchè, terminato il tempo dei voti triennali, più non intende rinnovarli, e, valendosi della sua libertà vuol ritornare nel secolo (Can. 637),

o perchè in conseguenza di gravi colpe, *quod Deus avertat*, viene formalmente licenziato dall'Istituto.

87. Quanto alla dimissione di qualsiasi membro dall'Istituto, il Superiore Generale non proceda al doloroso passo senza aver prima tentate tutte le vie della dolcezza e della carità per indurre il soggetto ad *meliozem frugem*. In questo caso di eccezionale gravità si deve procedere in piena conformità con le disposizioni canoniche relative alla dimissione di un religioso dalla propria Congregazione. Chi venisse espulso dall'Istituto non vi sia più riammesso non ostante qualsiasi insistenza o intercessione. (Can. 646, 647, 654-668).

PARTE SECONDA

GOVERNO DELLA PIA SOCIETÀ DI S. FRANCESCO SAVERIO

XIV. Della Suprema Autorità dell'Istituto.

88. Il governo della Pia Società di San Francesco Saverio è tenuto dal Superiore Generale, che in via ordinaria lo esercita colla cooperazione del Consiglio Direttivo ed in via straordinaria con quella del Capitolo Generale a norma degli statuti della Pia Società e delle prescrizioni canoniche (Can. 501, § 1, 502, 516).

XV. Del Consiglio Direttivo.

89. Il Consiglio Direttivo si compone di quattro membri detti Consultori, i quali vengono eletti dal Capitolo Generale e durano in carica per un decennio; ma nel caso che per morte o per altra ragione il Superiore Generale cessasse dal suo ufficio prima del tempo, essi pure cesseranno d'ufficio. (Can. 505).

90. Risiedano alla Casa Generalizia e,

solo richiedendolo il bisogno, potrà un Consultore risiedere altrove, purchè la distanza non sia tale da impedirgli di recarsi all'evenienza, senza grave incomodo, alla Casa Generalizia per disimpegnarvi l'importante ufficio.

91. Avvenendo la rinuncia, o la morte di un Consultore, prima del termine del suo decennio, il Superiore Generale proceda alla nomina di chi dovrà sostituirlo, avuto il voto segreto degli altri Consultori. Tutti poi indistintamente scadono col sopravvenire del Capitolo Generale, in cui ha luogo l'elezione del Superiore Generale.

92. Il Superiore Generale convochi il Consiglio Direttivo (Can. 516, § 1) almeno ogni due mesi, per discutere sull'ordine del giorno preventivamente compilato e almeno due giorni prima trasmesso ai Consultori, perchè ne prendano cognizione e si rechino così all'adunanza già preparati intorno a quanto dovrà formare argomento di discussione; le deliberazioni vengano prese a maggioranza di voti.

93. Deve essere sottoposto alla discussione ed al voto del Consiglio Direttivo quanto di importante si riferisce all'Amministrazione ed all'andamento morale

della Pia nostra Società e così:

1. - l'erezione di nuove case e la proposta alla S. Sede dell'erezione di Provincie; 2. - la soppressione di case e la proposta di soppressione di Provincie; 3. - l'erezione ed il cambiamento di un Noviziato; 4. - la nomina dei Provinciali, dei Rettori delle Case, dei Superiori di Missione, del Maestro e Sottomaestro dei Novizi; 5. - l'ammissione al Noviziato ed alla Professione (Can. 575 § 2); 6. - la dimissione di Novizi e di Professi (Can. 571, 647 § 1, 650 § 1); 7. - la deposizione di un Consultore Generale, come pure dell'Economo Generale, nonchè del Sostituto Generale; 8. - la nomina di un Procuratore Generale in luogo di quello nominato nel Capitolo Generale, venuto a mancare, e del Visitatore Generale che non sia del numero dei Consultori; 9. - la destinazione della sede del Capitolo Generale; 10. - il cambiamento della Casa Generalizia; 11. - la sostituzione di un Consultore Generale, che per qualunque motivo venisse a mancare, fino al prossimo Capitolo Generale; 12. - l'accensione di debiti; 13. - l'alienazione di cose preziose, per le quali, quando superino il valore di 30.000 lire è necessaria la licenza della S. Sede (Can. 534); 14. - nomina del Rappresentante legale della Congregazione; 15. -

deposizione del Segretario Generale, dei Provinciali, dei Regionali e sostituzione dei medesimi e del Maestro e sottomaestro dei Novizi; 16. - accettazione di una nuova Missione; 17. - proposta alla S. Sede della nomina o della rimozione di un Superiore Ecclesiastico; 18. - designazione della residenza dei Provinciali e Regionali; 19. - ammissione di candidati al Suddiaconato e al Sacerdozio; 20. - approvazione dei preventivi e consuntivi annuali e della relazione quinquennale da mandarsi alla S. Sede; 21. - accettazione di oneri Perpetui e stipulazione di contratti; 22. - approvazione di spese per riparazioni straordinarie o nuove costruzioni; 23. - investimento di capitali o mutazione dello stesso; 24. - promozione di una causa legale o accettazione di una transazione; 25. - privazione al Religioso della voce attiva o passiva.

94. La votazione sia segreta, (Can. 169, § 1) nelle elezioni e nelle deliberazioni di indole amministrativa. Del resto, quando anche un solo membro del Consiglio chiedesse la votazione segreta, si faccia tale onde sia garantita la piena libertà di voto.

XVI. Del Capitolo Generale.

95. 1° - Per le elezioni capitolari, come

per tutte le altre elezioni, hanno voce attiva e passiva soltanto i Sacerdoti professi perpetui.

2° - Sono Capitolari di diritto: il Superiore Generale, i quattro Consultori, il Procuratore Generale, l'Economo e il Segretario Generale, i Provinciali o Regionali, gli ex-Superiori Generali che, all'epoca del Capitolo, si trovassero in Europa.

3° - a) I Missionari di ciascuna Missione affidata dalla S. Sede alla Pia Società saranno rappresentati al Capitolo da due delegati, se raggiungono il numero di quaranta, da uno solo se in numero inferiore a quaranta.

b) I Missionari residenti in Missione, in territorio o complesso di opere affidati, mediante convenzione, alla Pia Società dall'Ordinario del luogo, formano un collegio elettorale quando, in numero di almeno venti, sono uniti sotto uno stesso Superiore Religioso, a norma dello « Statuto per le Missioni ». Saranno rappresentati al Capitolo nelle proporzioni della lettera precedente.

c) I Missionari delle opere e dei territori di cui sopra se non raggiungono il numero di venti, vengono aggregati ai collegi elettorali vicini, secondo le norme che verranno stabilite dalla Direzione Generale.

d) I Missionari residenti in territorio di Missione e che non si trovano nelle condizioni contemplate dalle lettere precedenti, se raggiungono il numero di venti nella stessa regione, canonicamente eretta, formano un collegio elettorale a sè e saranno rappresentati al Capitolo nelle proporzioni fissate nella lettera a). Se non raggiungono il numero di venti, vengono aggregati ai collegi elettorali vicini, secondo le norme che verranno stabilite dalla Direzione Generale.

4° - I Missionari residenti fuori dei territori di Missione verranno divisi dalla Direzione Generale fra tanti collegi elettorali quanti ne comporta il numero diviso per quaranta. Ogni collegio avrà due delegati.

5° - I delegati poi all'epoca della convocazione del Capitolo verranno proporzionalmente aumentati, se necessario, fino a raggiungere il pareggio numerico coi membri che partecipano di diritto al Capitolo. Queste elezioni soprannumerarie verranno fatte secondo norme date dalla Direzione Generale.

6° - I Vescovi, i Vicari e Prefetti Apostolici e Superiori di Missione sui juris, purchè membri della Pia Società, possono intervenire (servato can. 301, 1) con voto deliberativo al Capitolo, ma non sono obbli-

gati e non possono, come pure gli altri, farsi sostituire. Essi nel pareggio non sono computati nè tra i partecipanti di diritto, nè tra i delegati.

7° - Casi particolari, eventualmente non contemplati, verranno decisi dalla Direzione Generale. E' pure in facoltà della medesima fare eleggere da tutti gli aventi diritto un delegato di qualche settore del personale della Congregazione non sufficientemente rappresentato al Capitolo. Per tali elezioni è necessario che il numero dei candidati sia composto di almeno sei persone. (Cfr. Appendice).

96. Il Capitolo Generale viene convocato ogni cinque anni, possibilmente alla Casa Generalizia, per trattare affari importanti riguardanti il bene e il progresso della Pia Società, o per procedere alla elezione di un nuovo Superiore Generale e dei suoi Consultori. Nella seconda ipotesi il Superiore Generale uscente dirige l'adunanza in qualità di Presidente straordinario sino alla proclamazione del nuovo eletto, e conservano diritto di voto fino alla fine del Capitolo anche i Consultori scaduti. Nel caso poi che venisse a cessare il governo del Superiore Generale prima della scadenza del decennio, il Sostituto Generale con-

vocherà e presiederà il Capitolo nella stessa maniera.

97. Per dare ai membri del Capitolo Generale tutto l'agio di ben prepararsi a compiere il loro mandato, la Direzione, quattro mesi prima della convocazione, notifichi agli interessati, il giorno, le modalità dell'adunanza, lo scopo preciso della medesima e gli argomenti da discutersi, raccomandando a tutti di pregare per la felice riuscita del Capitolo.

98. Per la validità del Capitolo Generale si richiede che siano presenti almeno due terzi dei membri che hanno il diritto e il dovere di intervenirevi.

99. Avvenendo la morte del Superiore Generale o la di lui rinuncia, che deve essere accettata dalla S. Congregazione di Propaganda Fide, il Capitolo si radunerà nel modo sopra indicato e si procederà ad una nuova nomina. Nel frattempo terrà il governo della Pia Società e presiederà il Capitolo il Sostituto Generale in carica, coadiuvato dal Consiglio Direttivo.

XVII. Dell'elezione del Superiore Generale e del Consiglio Direttivo.

100. Quando si debba procedere anche

alla nomina del Superiore Generale, sia questo il primo atto di cui si occuperà il Capitolo Generale.

101. Recitate le preci d'uso e aperta la seduta, siano nominati dai convenuti due scrutatori che dovranno raccogliere e leggere i voti, e nella elezione si proceda in tutto a norma delle prescrizioni del Diritto. (Can. 171).

102. Per poter venir eletto è necessario che il candidato abbia 40 anni di età e 10 di professione e gli altri requisiti voluti dal Diritto (Can. 504) e, possibilmente, sia stato per un tempo più o meno lungo in missione, dovendo egli possedere la virtù e l'esperienza indispensabili all'esercizio del grave compito.

103. L'elezione deve essere fatta a schede segrete, (Can. 169, § 2) e rimane eletto colui che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Dura in carica per un decennio, e richiedendolo il vero bene della nostra Società, può essere rieletto.

104. Prima di procedere all'elezione dei Superiori Maggiori i capitolari promettano con giuramento di eleggere coloro che riputeranno più degni ed idonei. (Can. 506).

105. Se nel primo scrutinio nessuno ottenesse la maggioranza assoluta, si proceda ad un secondo scrutinio, e se del caso anche ad un terzo, e in questo resta eletto quegli che avrà ottenuto la maggioranza relativa: che se i suffragi fossero eguali e il Presidente non voglia col suo voto togliere la parità, riesce eletto il più anziano di professione. (Can. 101).

106. Proclamata l'elezione, l'eletto, riconoscendo in questo le disposizioni della Divina Provvidenza, sottoponga di buon grado le spalle al peso della croce addossatagli; sieda al posto che gli compete e con sentimento di gratitudine e di umiltà riceva l'ossequio dei suoi confratelli.

107. L'eletto emetta tosto avanti al Capitolo Generale la professione di Fede, secondo la formula approvata dalla Santa Sede. (Can. 1406, § 1, n. 9).

108. Dell'avvenuto sia data comunicazione alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide a cui l'eletto protesti poscia per lettera il dovuto ossequio e la dovuta obbedienza. Faccia altrettanto col S. Padre dal quale implori l'apostolica benedizione, quale auspicio delle grazie celesti indispensabili per adempiere l'ufficio a cui fu as-

sunto.

109. Eletto il Superiore Generale si proceda, sempre a schede segrete e con scrutini diversi, alla nomina dei Consultori, del Procuratore Generale, dell'Economo e del Segretario Generale e si reputino eletti quelli che avranno ottenuto la maggioranza assoluta. Se questa non sia raggiunta nel primo e nel secondo scrutinio, si proceda ad un terzo, nel quale basterà per l'elezione la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, se il Presidente non lo vuol dirimere col suo voto, resta eletto il più anziano di professione.

110. Fra i Consultori sia poi eletto, a maggioranza assoluta, il Sostituto Generale che deve fare le veci del Superiore Generale in caso d'assenza o di infermità. (Cfr. Appendice).

111. Compiuta l'elezione si proceda alla discussione delle proposte messe all'ordine del giorno; le deliberazioni al riguardo siano prese a maggioranza assoluta di voti ed avranno forza di legge per tutti e soltanto un altro capitolo Generale può modificare ed abrogarle. Gli intervenuti al Capitolo debbono mantenere il più rigoroso segreto. Il Capitolare che violasse il segreto intorno

a ciò che fu materia di discussione e di deliberazione nel Capitolo stesso, sia punito dal Superiore Generale, con il consenso del Consiglio Direttivo.

XVIII. Della Direzione della Casa Madre.

113. La Casa-Madre è come il cuore dell'umile nostra Società, e perciò vi deve risiedere il Superiore Generale coi suoi Consultori, un Rettore, il Maestro dei novizi, se vi risiede il noviziato, l'Economo Generale, il Segretario Generale, un Direttore Spirituale ed un sufficiente numero di Professori; tutto quel personale insomma che sarà giudicato necessario pel buon andamento materiale, morale ed intellettuale di coloro che aspirano a diventare conquistatori di nuovi popoli al regno di Dio.

114. Il Rettore, che dura in carica per un triennio (Can. 505), ha la direzione ordinaria ed immediata della Casa e del personale che vi appartiene, eccettuati i Consultori, l'Economo Generale ed il Segretario Generale che dipendono unicamente dal Superiore Generale.

115. A lui viene dato un Vice-rettore che ne fa le veci in caso di impedimento, di

assenza o di infermità.

116. Il Rettore veglia al mantenimento della disciplina nel personale subalterno, a cui può rivolgere esortazioni ed ammonizioni, espone al Superiore Generale i bisogni materiali, morali e disciplinari dei subalterni; d'intelligenza col medesimo nomina *ad annum* le cariche che possono occorrere per il buon andamento della Casa; rivede la corrispondenza, concede secondo il Regolamento di fare o ricevere visite o di assentarsi dall'Istituto. (Can. 606).

XIX. Della Direzione delle Case Filiali e dei Missionari in Missione.

117. Una Casa Filiale non può essere eretta senza l'autorizzazione del Superiore Generale e senza il voto del Consiglio Direttivo, salvo sempre le prescrizioni dei Sacri Canoni per quanto riguarda i Rev.mi Ordinarii, nel cui territorio la Casa deve sorgere. (Can. 497, § 3). Pei luoghi di missione è necessario anche il permesso della S. C. di Propaganda. (Can. 497, § 1).

118. Ogni Casa, oltre il Rettore, deve avere un Vice-rettore, un Economo ed un Direttore Spirituale; e nel caso che vi fos-

se scarsa di soggetti disponibili, può il Rettore o il Vice-rettore fungere da Economo. Se alla Casa fossero annessi corsi scolastici e non si credesse o non si potesse usufruire di altre scuole, vi sia destinato un numero sufficiente di Insegnanti.

119. Il Rettore ha sulla Casa una propria e vera autorità, veglia con fermezza e soavità all'osservanza del regolamento e tutti debbono a lui rispetto ed ubbidienza. (Can. 502).

120. I missionari poi che si trovano in missione, salva sempre la giurisdizione dei Prelati che governano le missioni, continuano ad appartenere all'Istituto ed a dipendere dal Superiore Generale, che deve prendersi cura del loro bene, sia vegliando alla conservazione dello spirito apostolico, sia provvedendo ai loro bisogni materiali e morali.

121. Pertanto ogni missione avrà un Superiore Religioso che rappresenti il Superiore Generale.

122. L'elezione dei Prelati verrà fatta a norma delle vigenti disposizioni canoniche.

123. Tanto il Rettore delle Case Filiali e gli addetti alle medesime nei diversi uff-

ci, quanto i Superiori di missioni durano in carica per un triennio, passato il quale, potranno essere rieletti, ma non per la terza volta, almeno nella medesima Casa o missione. (Can. 505). (Cfr. Appendice).

124. Per la sorveglianza e direzione delle Province, nel Consiglio Direttivo sarà nominato un Provinciale che tenga le veci del Superiore Generale con speciali attribuzioni che gli verranno date in modo ordinario. Esso rimarrà in carica per 5 anni e potrà essere rieletto, ma non per un terzo quinquennio nella stessa Provincia.

125. Sarà nominato un Procuratore Generale che presso la S. Sede tratti gli affari della Società e delle missioni ad essa affidate. (Can. 517).

PARTE TERZA

DOVERI PARTICOLARI PEI DIVERSI UFFICI

XX. Del Superiore Generale.

126. Il Superiore Generale governa ed amministra tutta la Società colla pienezza del potere esecutivo, a norma delle disposizioni canoniche, (Can. 501 § 1-502) delle Regole e Costituzioni dell'Istituto e dei deliberati del Capitolo Generale.

127. Presieda a tutte le adunanze del Consiglio Direttivo nelle quali avrà cura che si proceda esattamente a norma del Can. 101.

128. Preceda tutti coll'esempio, eserciti il suo mandato con autorità di padre e carità di fratello e memore del precetto evangelico: *qui praecessor est fiat sicut ministrator*, si consideri come il servo di tutti per procurare in ogni miglior modo il bene di tutti.

129. Ricordi sempre che il fervore nelle pratiche di pietà e l'osservanza delle Re-

gole sono i migliori mezzi per far prosperare una comunità religiosa e attirare su di essa le benedizioni di Dio e perciò con fermezza e soavità faccia di tutto per rendere pii ed osservanti i suoi confratelli.

130. Vegli sulla condotta di tutti, e a tutti, secondo il bisogno, faccia osservazioni, esortazioni e rimproveri; tenga dietro allo sviluppo delle diverse opere della Società, onde tutto proceda secondo i migliori metodi, e, pur lasciando agli addetti all'economia la parte che loro spetta, si prenda cura anche dell'amministrazione dei beni temporali.

131. Abbia premura di portare a cognizione di tutti i membri della Pia Società i decreti della S. Sede che riguardano i religiosi e ne curi l'esecuzione. (Can. 509).

132. Per quanto riguarda il trattamento a mensa abbia per norma che esso sia frugale, come conviene a poveri, ma nello stesso tempo igienico, sufficiente e tale da soddisfare alle giuste esigenze della comunità, onde ognuno senza preoccupazioni *et sine querela* abbia a servir Dio in buona pace ed armonia.

133. A lui spetta la nomina del Visitatore Generale, che sia del numero dei Consultori,

dei Direttori Spirituali, degli Economisti subalterni e dei Vicerettori. Può inoltre disporre del personale della Società per questo o quel posto, per questa o quella casa, avendo unicamente di mira il maggior bene dell'Istituto e delle Opere da esso dipendenti.

134. Visiti almeno ogni due anni, per sé o per altri, tutte le case della Società che si trovano nell'Europa per prendere informazioni personalmente sulle loro condizioni morali, disciplinari ed economiche e per rivolgere a tutti, secondo i casi, parole d'incoraggiamento o di esortazione. (Can. 511). Per questo in occasione della visita chiami in privato i singoli confratelli onde interrogarli sull'andamento delle case ed ognuno abbia con lui grande confidenza, dandogli conto della propria vita esteriore e di quanto potesse tornargli utile di sapere per il bene della comunità. (Can. 513).

135. Ogni cinque anni visiti le lontane missioni per confortare i confratelli, rilevarne i bisogni, zelare l'osservanza regolare. In caso d'impedimento mandi un Visitatore, che durerà in carica solo pel tempo necessario all'adempimento di tale mandato. Delle visite eseguite e dell'esito delle medesime venga da un Segretario steso

verbale, da conservarsi nell'archivio. (Can. 511).

136. Cogli infermi usi tutta la carità di fratello e di padre, nulla lasciando d'intentato perchè siano prodigate loro le migliori cure e faccia questo specialmente coi missionari costretti dalla malferma salute o dall'età ad abbandonare il campo del lavoro. Gli ex missionari devono essere considerati come i veterani dell'apostolato, le cui gloriose fatiche li rendono meritevoli d'ogni rispetto.

137. Nelle difficoltà del suo ufficio ricorra alla preghiera e non decida nessuna cosa grande o piccola che sia, senza aver chiesto lume a Dio per conoscere la sua volontà e compiere tutto quello che sarà di maggiore sua gloria e di più sicuro vantaggio per l'Istituto.

138. Così pure ogni cinque anni dia relazione alla S. Sede dello stato della Società. Tale relazione sia sottoscritta anche dai Consultori. (Can. 510).

139. Il Superiore Generale poco prima della sua scadenza o rinuncia, deve dare al Capitolo Generale esatta relazione di tutta la sua gestione, sia morale che economica, per norma del successore e della

comunità. Pel fatto d'essere stato Superiore non ha diritto ad alcun privilegio, ma deve sottostare a tutte le leggi ed osservanze comuni e questo valga anche per tutti gli altri Superiori scaduti. La ricompensa del bene fatto e delle pene sostenute nell'esercizio del proprio dovere l'avranno da Dio, giusto estimatore delle opere nostre.

XXI. Dei membri componenti il Consiglio Direttivo e il Capitolo Generale.

140. I quattro Consultori costituiscono il Corpo Direttivo che coadiuva in permanenza il Superiore Generale nel governo ordinario della Pia Società (Can. 516, § 1), perciò debbono risiedere dove risiede il Superiore Generale e non possono avere cariche incompatibili coll'esercizio del loro ufficio.

141. Essi hanno il diritto ed il dovere di dare consiglio e aiuto al Superiore Generale per tutto quanto riguarda l'amministrazione morale ed economica dell'Istituto; nonchè la cultura intellettuale e il progresso degli studi. Debbono quindi essere innanzi tutto ben persuasi dell'importanza del loro mandato e della respon-

sabilità che seco porta.

142. Per questo non si debbono recare alle adunanze senza aver prima ponderati i quesiti sui quali dovranno pronunciarsi, procurando di illuminarsi a vicenda per poter dare consigli pratici ed efficaci.

143. Debbono mantenere il segreto su quanto forma oggetto di discussione nelle adunanze del Consiglio, sia perchè non resti menomata in alcun modo la libertà di parola nei colleghi e sia anche per non pregiudicare in alcuna maniera le deliberazioni prese e da prendersi. La violazione di questa disposizione non deve passare inosservata al Superiore.

144. I Consultori, eccezion fatta del Sostituto Generale, non hanno alcuna autorità fuori del Consiglio, ma semplicemente una preminenza d'onore, sia alla Casa-Madre, sia altrove; in conseguenza, durante il loro ufficio, siederanno in tutte le circostanze prima degli altri confratelli.

145. Il Superiore Generale nel caso che debba dare incarichi importanti e delicati da eseguirsi, si serva, di preferenza, dei Consultori. Divida con essi il peso del governo, in modo che quanto riguarda la

pietà, la disciplina, la cultura, l'economia, abbia ognuno una particolare ispezione da compiere.

146. Verificandosi la rinuncia o la morte del Superiore Generale, prima che termini il decennio, affinchè neppure per poco resti menomato il Consiglio Direttivo, il Rettore della Casa-Madre per il tempo della vacanza, entrerà a far parte del medesimo.

147. Quello che si è detto in questo capitolo dei membri del Consiglio Direttivo, valga analogamente anche per quelli i quali, per diritto, entrano a far parte del Capitolo Generale, quando vengano invitati a esercitare il loro mandato. Essi in particolare nella elezione del Superiore Generale e dei suoi Consultori (Can. 506, § 1) abbiano di mira unicamente la maggior gloria di Dio e il bene dell'Istituto.

XXII. Del Sostituto Generale.

148. Il Sostituto Generale eletto fra i Consultori tiene le veci del Superiore Generale ogni qualvolta egli si trovi impedito a compiere in tutto o in parte l'ufficio suo e alla morte di esso tiene la dire-

zione suprema della Società durante il tempo della vacanza, disponendo ogni cosa pel Capitolo Generale. (Can. 298, § 1).

149. Anche il Sostituto dura in carica un decennio e non può essere cambiato se non in seguito a rinuncia, o per ragioni gravi. In tal caso il Superiore Generale, udito il parere del Consiglio Direttivo, proceda alla scelta di un altro Sostituto Generale che durerà in carica sino al termine del decennio in corso.

150. Dopo il Superiore abbia il primo posto ed eserciti quella parte di giurisdizione che gli verrà assegnata per il bene dell'Istituto; nulla però deve intraprendere di sua iniziativa senza l'autorizzazione del Superiore medesimo, a cui deve essere in tutto deferente, aiutandolo in ogni miglior modo a sostenere il peso del governo generale.

151. Tutti debbono riconoscerlo come il rappresentante nato della prima Autorità dell'Istituto e in ogni circostanza gli professino rispetto e obbedienza.

XXIII. Del Procuratore Generale e dei Provinciali.

152. Il Procuratore Generale, eletto dal

Capitolo Generale, dura in carica per un quinquennio, e risiederà a Roma, a meno che ragioni speciali non richiedessero temporaneamente la sua presenza presso la Casa Generalizia. (Can 517).

153. Usi nel disimpegno dell'ufficio suo la massima sollecitudine e diligenza; tenga regolare protocollo per la corrispondenza e conservi tutta la documentazione delle pratiche espletate.

154. Non potrà essere rimosso prima del tempo stabilito dalle nostre Costituzioni senza che prima ne sia stata edotta la S. Sede.

155. I Provinciali nominati dal Superiore Generale, udito il Consiglio Direttivo, esplichino il loro ufficio vegliando sulle case della loro circoscrizione, visitandole annualmente per controllare l'andamento morale, disciplinare ed economico delle medesime.

156. A tale scopo esaminino i registri di qualsiasi genere e chiamino a privato colloquio tutti i membri delle case stesse per interrogarli sulle condizioni loro e sopra l'andamento delle case.

157. Della visita fatta diano relazione

alla Direzione Generale suggerendo quei provvedimenti che fossero giudicati opportuni.

158. Risiedano abitualmente nella casa della loro circoscrizione, ritenuta la più adatta al disimpegno del loro ufficio.

159. La Direzione Generale, a norma delle disposizioni Canoniche, nominerà almeno 2 Consiglieri che assistano i Provinciali nel compimento dei loro doveri.

XXIV. Dei Superiori delle Case Filiali e di Missione.

160. Coloro che sono preposti alla direzione delle case filiali o dei missionari residenti in missione debbono dirigere la loro comunità e i loro confratelli con carità e prudenza all'osservanza perfetta delle Regole e Costituzioni dell'Istituto, onde attuare il fine altissimo che esso si propone a gloria di Dio e a salute delle anime.

161. I Rettori delle case filiali si occupino in modo speciale della formazione degli allievi missionari procurando di educarli a quella pietà generosa e a quel carattere cristianamente virile che costituiscono la forza del vero apostolo di

Cristo. (Can. 1369).

162. Gli uni e gli altri siano persuasi dell'importanza grande del loro mandato e per compierlo debitamente siano essi come altrettante lucerne ardenti nelle case del Signore e più cogli esempi che colle parole, più colla dolcezza insinuante che colla durezza del comando, siano a tutti di eccitamento al fervore, all'osservanza delle Regole, all'operosità, al sacrificio.

163. Con previdenza amorosa dispongano ogni cosa in modo che nulla abbia mai a mancare alla comunità e ai confratelli di missione di ciò che può loro abbisognare e quanto ai bisogni spirituali e quanto ai materiali; cosicchè tutti debbano essere soddisfatti e sia allontanato, per quanto è possibile, il pericolo di querele, mormorazioni e malumori, sì nocivi alla carità scambievole e alla concordia.

164. Si tengano in relazione colla Direzione centrale a cui chiedano, occorrendo, indirizzo e consiglio e al termine di ogni anno mandino alla medesima una minuta relazione sul materiale e morale della casa o della missione, suggerendo pure quei provvedimenti che si giudicassero opportuni per il bene comune.

165. Possono rivolgere ai propri confratelli le esortazioni che giudicheranno convenienti e comunichino loro le disposizioni che dalla Direzione Generale vengono impartite. Ricevano pure in loro mano la rinnovazione dei voti temporanei o perpetui: presiedano agli esercizi spirituali che ogni anno (Can. 595, § 1) in tutte le case e missioni dipendenti dall'Istituto debbono aver luogo, quando non li presieda il Prelato. I Superiori di missione amministrino pure i beni che fossero di esclusiva proprietà dell'Istituto.

166. Tengano apposito registro sul quale notino quanto avviene di importante, sia in casa, sia in missione e quanto può servire per la storia dell'Istituto, o tornare utile a coloro che succederanno nell'ufficio stesso.

167. Avvenendo la morte di qualche membro dell'Istituto, il Superiore della casa filiale o della missione in cui è avvenuta, ne dia tosto l'annuncio ai confratelli del luogo e al Superiore Generale, indicando al medesimo le circostanze principali del trapasso, perchè di tutto venga conservata memoria negli annali della Casa-Madre.

168. I Superiori di missione non assu-

mano essi stessi, nè permettano che altri si assumano notevoli impegni estranei al loro ministero, e i Rettori delle case filiali non facciano mutamenti nel personale addetto alle medesime, e non ammettano professori esterni ad insegnare, nè introducano innovazioni durature nell'orario, nelle scuole, nelle pratiche religiose ed in tutto quello che riguarda l'andamento della casa, senza aver avuto prima l'assenso del Superiore Generale.

XXV. Dell'Economo Generale e degli Economi Particolari.

169. La Società amministra i beni che le potessero pervenire, per mezzo di un Economo Generale, che risiederà nella Casa-Madre, e di altri Economi subalterni addetti alle singole case (Can. 516, § 2) i quali dovranno dar ragione della loro gestione all'Economo Generale. Il primo dura in carica per cinque anni e gli altri per tre, e possono essere confermati.

170. L'Economo Generale ed i subalterni tengano con la maggior possibile precisione e chiarezza l'amministrazione generale della Società, o la particolare della loro casa, avendo cura di mantenere ben

distinte le singole partite del dare e dell'avere, dell'esatto e dello speso e di conservare gli allegati giustificativi di quanto riguarda la loro gestione. (Can. 1523, 5-6).

171. Ogni anno gli Economi subalterni mandino all'Economo Generale il rendiconto della loro amministrazione ed egli alla sua volta, dia ragione di tutto al Consiglio Direttivo, (Can. 516, § 2) per mezzo di apposito specchio dimostrativo, che deve essere approvato e firmato dal Superiore Generale, dai suoi Consultori e dall'Economo Generale medesimo, prima di passare all'archivio. Ogni anno gli Economi particolari facciano colla maggior approssimazione possibile il bilancio preventivo e il consuntivo; il primo entro il Novembre, il secondo entro il Febbraio.

172. Gli Economi si guardino da ogni spesa superflua, procurino nell'acquisto delle derrate e di ogni altro articolo, di fare tutti i risparmi possibili comprando a tempo debito e dagli esercenti più onesti e discreti; e all'infuori delle spese di ordinaria amministrazione, non facciano alcuna altra spesa di qualche entità, senza la preventiva approvazione. (Can. 532, § 2-534, § 1). L'Economo Generale dipende immediatamente dal Superiore Generale e

gli Economi particolari dal Rettore della casa.

173. All'Economo Generale spetta tenere la registrazione dei resoconti delle singole case ed amministrare i beni comuni della Società. Amministra pure i Legati pii, dei quali tiene registro a parte con tutte le indicazioni relative, notandone fedelmente l'adempimento, di cui renderà conto al Consiglio Direttivo. Dell'adempimento dei Legati deve render conto anche al Vescovo in Sacra Visita. (Can. 535).

174. Tanto alla Casa-Madre, quanto nelle case subalterne vi deve essere una cassa forte per custodirvi tutte le carte ed i valori che appartengono all'Istituto. Deve avere tre chiavi una delle quali sia tenuta dal Superiore Generale, un'altra dall'Economo e la terza da un Consultore, e non si potrà aprire se non con l'intervento di tutti questi. Nelle case filiali le tre chiavi siano tenute dal Rettore, dall'Economo e dal Vicerettore e dato che le due cariche di Economo e di Vicerettore siano concentrate in un solo, sottentri in questo qualche altro confratello.

175. Ogni casa procuri per quanto è possibile di far fronte alle spese di ordinaria

amministrazione senza ricorrere alla Casa-Madre e non incontri spese straordinarie se queste non siano state giudicate necessarie od utili dal Consiglio Direttivo. (Can. 534, § 1). E' riservato al Consiglio Direttivo determinare l'uso delle somme che annualmente sopravvanzassero all'ordinaria amministrazione delle case filiali.

176. L'Economo Generale nulla ha che fare coll'amministrazione delle Missioni, all'infuori di spedir loro colla dovuta sollecitudine, quanto fosse a loro destinato; ed in questo, a giudizio del Superiore, potrà essere coadiuvato da qualche altro. Ogni Missione ha il dovere di fornire quanto può occorrere ai suoi Missionari per il tempo che sono in Missione. Non potrà prendere dalla cassa comune alcuna somma per erogarla a beneficio di qualche Missione, neppure in casi di eccezionale gravità, se non in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo.

177. Gli Economi si guardino, soprattutto, per quanto è possibile, dal contrarre debiti (Can. 536, § 2) e di fronte alle difficoltà amministrative raddoppino la loro fiducia in quella Divina Provvidenza che nulla lascia mai mancare del necessario a coloro che lavorano con rettitudine d'in-

tenzione per una santa causa, ricordando la promessa infallibile del Vangelo: « *quaerite primum regnum Dei et justitiam ejus et haec omnia adjicientur vobis* ».

XXVI. Del Segretario Generale.

178. Il Segretario Generale dura in carica per un quinquennio ed a lui spetta scrivere i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e del Capitolo Generale e stendere la cronaca della Società, registrando volta per volta quanto succede di importante. (Can. 503).

179. Metta inoltre a protocollo tutta la corrispondenza, sia missiva che responsiva; stenda le lettere che gli verranno commesse; faccia memoria in apposito mastro di quelli che vengono a morte nelle diverse case e in missione, accennando alle principali vicende della loro vita e noti quanto sia degno di speciale menzione.

180. Abbia pure cura dell'archivio e custodisca diligentemente quanto deve essere conservato, tenendo tutto in perfetto ordine, in modo che ogni cosa si trovi al proprio posto e possa con facilità essere rinvenuta. Non mostri documenti a perso-

ne estranee senza l'autorizzazione e non permetta mai che siano portati fuori di casa. (Can. 375, 378).

181. Serbi il più rigoroso silenzio su tutto quanto verrà a conoscere nell'esercizio dell'ufficio suo. Qualora poi il lavoro fosse giudicato soverchio, può essergli dato un sottosegretario, che lo coadiuvi.

XXVII. Del Maestro dei Novizi e dei Direttori Spirituali.

182. Il Maestro dei novizi deve essere persona sotto ogni rispetto commendevole, da potersi in tutto pigliare ad esempio (Can. 559, § 1): dallo spirito attinto in noviziato, dipende la riuscita di un religioso. Questo pensiero pel Maestro dei novizi sia uno stimolo potente a occuparsi nel suo ufficio con tutte le energie.

183. All'inizio del noviziato, il Maestro consigli il candidato a fare al proprio Confessore la confessione generale, onde mettere in perfetta pace il proprio spirito togliendo ogni ansietà o dubbio sul passato, per cominciare così una vita nuova, quale si conviene a chi è chiamato, non solo a procurare la santificazione propria, ma anche quella degli altri.

184. Procuri di far concepire ai suoi alunni un concetto grande della vita apostolica, facendo loro comprendere che la professione dei consigli evangelici, (Can. 565, § 1) congiunta al voto di consacrarsi alla dilatazione del regno di Cristo tra gli infedeli, è quanto di più degno e di più sublime si possa desiderare, costituendo la somiglianza più perfetta coll'opera del Redentore.

185. Si adoperi pure colla più grande sollecitudine a insinuare nel loro cuore un sentimento sincero di profonda umiltà, derivante dalla conoscenza intima della propria miseria e del nulla delle cose della terra, specialmente degli onori e delle ricchezze, per cui debbano riporre in Dio solo, che è la nostra forza e l'unico vero bene, tutta la loro fiducia. Quindi secondo le circostanze li eserciti in uffici anche umili come sarebbe servire a mensa, scopare gli appartamenti, prestarsi in cucina.

186. Assodato il fondamento della cristiana perfezione, li ecciti a tenere sempre dinanzi agli occhi Gesù Cristo, modello incomparabile di santità per tutti, ma in particolar modo per l'uomo apostolico, e ad uniformare a quel divino esemplare i pensieri, gli affetti, le opere in modo che

in essi si manifesti Gesù Cristo, come vuole l'Apostolo.

187. Tra le virtù raccomandati con frequenza ai suoi alunni specialmente la mortificazione dei sensi, l'obbedienza pronta ed esatta agli ordini dei Superiori, la purezza di intenzione nell'operare, la carità scambievolmente, l'operosità costante, la divozione alla Vergine ed una fiducia illimitata nella Divina Provvidenza, sempre propizia a chi in Lei si abbandona, come ce lo comprova la vita dei Santi.

188. Procuri poi senza alterare l'indole dei suoi alunni, di dar loro uno stampo santamente gaio, disinvolto, cortese, leale e forte, nemico di ogni doppiezza ed infingimento e sempre pronto a sobbarcarsi a fatiche e ad affrontar difficoltà, quando lo richieda la gloria di Dio e il bene delle anime.

189. Li abitui alla meditazione fruttuosa, all'esame generale e particolare, a vivere alla presenza di Dio; insegni loro il modo più pratico per vincere le tentazioni e riconoscere le illusioni del maligno e li metta pure in sull'avviso dei pericoli e delle difficoltà che incontreranno nell'esercizio del ministero. (Can. 565, § 1).

190. Vegli attentamente sull'osservanza regolare (Can. 562) e sullo spirito di cui si mostrano internamente animati i suoi alunni, non lasciando sfuggire alcun difetto o mancamento senza osservazione o correzione e non sia facile a concedere dispen- se dalle regole che governano il noviziato.

191. Si guardi bene di pronunciarsi sulla vocazione per sentimento di simpatia o di antipatia, ma tenendo dinanzi agli occhi Dio che dovrà giudicarlo, si pronuncii nel Signore, secondochè giudicherà più espe- diente pel candidato e più vantaggioso per l'Istituto.

192. I Direttori Spirituali, scelti dal Superiore Generale, udito il Consiglio Di- rettivo, tra le persone più pie e prudenti, durano in carica a beneplacito del mede- simo.

193. Non possono occupare cariche in- compatibili col loro ufficio, quali sono quelle di insegnante, di Rettore o Vice- rettore e di Economo.

194. Nei rapporti coi membri della Co- munità, alla quale sono preposti, come tali, useranno il massimo riserbo e la massima circospezione per non menomare la fiducia che tutti debbono avere in essi.

195. Nella direzione spirituale seguiran- no, proporzione fatta, le norme suesposte, affinchè tutti abbiano ad alimentare in cuore gli stessi sentimenti e le stesse aspi- razioni e così ne derivi quella conformità di pensare e di operare che renderà la nostra Società un esercito disciplinato e forte, sempre pronto a combattere le bat- taglie del Signore.

XXVIII. Dei Missionari.

196. Ogni missionario deve vivere della vita della Società partecipando a tutte le sue gioie e a tutti i suoi dolori, conside- randola qual madre amorosa, sollecita sempre del suo bene morale e materiale. Non abbia preoccupazioni sul proprio av- venire, perchè essa si prenderà sempre cu- ra di chi le rimane fedele e quando pure per infermità o età avanzata più non potesse attendere alle fatiche dell'apostolato, non solo non l'abbandonerà ma raddoppierà le attenzioni e l'affetto in proporzione del bi- sogno, finchè giunga il giorno della retri- buzione riserbata da Dio al servo fedele, che ha fornito il lavoro della giornata.

197. Ogni missionario si consideri come vittima volontaria per la conversione degli

infedeli e reputi sempre somma gloria il cooperare con Cristo, sia pur modestamente, alla redenzione del mondo; e saluti con santo entusiasmo il giorno in cui gli sarà dato di far sacrificio d'ogni cosa più cara per recarsi sul campo del lavoro, pronto a tutto per compiere la volontà di Dio che a lui si farà manifesta nelle disposizioni dei Superiori.

198. Poichè la conversione degli infedeli deve formare lo scopo unico della Pia Società, lo zelo della salvezza delle anime deve costituire la caratteristica dei missionari e poichè lo zelo è l'amore di Dio posto in opera, il missionario deve essere paziente, benigno, avveduto, non deve cercare il proprio tornaconto, ma unicamente la gloria di Cristo; tutto tollerare, tutto credere, tutto sperare, rendersi a tutto superiore, perseverando in questo sino alla morte.

199. Giunti in missione i missionari non si perdano d'animo di fronte alle prime difficoltà, si adattino alle buone costumanze della missione e tengano gran conto dei suggerimenti e dei consigli dei missionari più saggi e più provetti riguardo al trattare cogli indigeni, all'esercizio del sacro ministero, al modo di vivere e viaggiare e

a tutto insomma quello che può tornare vantaggioso, sia allo spirito che alla salute del corpo, sia al bene individuale che collettivo e ciò anche se potessero a prima vista parere meno opportuni i consigli impartiti.

200. Il tempo che loro rimane libero dalle occupazioni del ministero, l'occupino tutto nello studio delle scienze sacre (Can. 129) e nella lettura di libri utili e fin da principio pongano cura specialissima nell'aprendere la lingua del paese in modo da possederla presto con perfezione e parlarla speditamente.

201. Non sarebbe poi a disapprovarsi chi, avendone l'attitudine, compilasse, senza pregiudizio delle opere del ministero, monografie e memorie intorno ai costumi, ai luoghi, alla storia, alla flora ed alla fauna del paese di missione ad utilità dei confratelli e ad istruzione di tutti.

202. Ogni missionario, almeno una volta all'anno, mandi al Superiore Generale una relazione, per quanto è possibile fedele e minuta, di tutto quanto ha fatto per la dilatazione del Vangelo nel proprio distretto. Di tale relazione sarà opportuno venga inviata copia anche al Prelato locale perchè

sia conservata negli archivi della missione. Sarebbe pur cosa lodevole che tutti scrivessero con qualche frequenza lettere edificanti e istruttive da inserire nel Bollettino della Società, onde far meglio conoscere l'opera ed i bisogni dell'apostolato cattolico. Per scrivere però sopra giornali o periodici estranei, si richiede la licenza del Superiore di missione, se si tratta di qualche caso isolato: la licenza del Superiore Generale, se la cosa dovesse essere continuativa.

203. I missionari, considerando che la vera caratteristica dei seguaci di Cristo è la carità, si mostrino sempre animati da sincero affetto scambievolmente, si aiutino nelle necessità, si consolino nelle afflizioni. Richiedendolo il bisogno, esercitino il pietoso ufficio della correzione fraterna, memori del *corripe eum inter te et ipsum solum* e si guardino diligentemente da tutto ciò che potesse alterare la buona armonia o turbare la pace.

204. In particolar modo poi dimostrino carità fraterna nel caso di infermità di un confratello, a cui prodigheranno le cure più premurose ed affettuose; il Superiore locale procuri, a costo pure di spese e sacrifici, che all'infermo nulla manchi di quan-

to potesse occorrergli.

205. Ma ciò che sopra ogni altra cosa deve stare a cuore del missionario, è l'attendere alla propria santificazione anche per poter meglio procurare quella degli altri. E perchè non avvenga che procuri l'altrui con pregiudizio della propria, nulla trascuri di quei mezzi ordinati a mantenere e ad alimentare in lui quella vita interiore che lo porti a pensare, a giudicare, ad amare, a soffrire, a lavorare con Gesù Cristo, in Gesù Cristo e per Gesù Cristo.

206. Chi fosse dal Superiore richiamato dalla missione, abbandoni senza esitazione il suo posto di lavoro, pensando che se grande è il merito di convertire anime a Dio, non meno grande è quello di preparare nuove reclute per le future conquiste e di esercitare l'obbedienza.

XXIX. Degli Allievi Missionari.

207. I giovani studenti della nostra Società devono persuadersi che essa non si limita alla vita contemplativa, che anzi è per sè attiva, proponendosi la dilatazione del regno di Cristo. Perciò è necessario una cultura svariata e non volgare e soprattutto

to una cognizione esatta delle dottrine che appartengono alla fede e alla morale cristiana, dovendo insegnarle agli altri.

208. Nel procurarsi però tale coltura si guardino bene dalle cose nocive e pericolose, o anche inutili, tali cioè che non abbiano alcuna attinenza col fine che si propongono. Si regolino coi programmi scolastici approvati dalle autorità competenti, studiando indistintamente tutte le materie, anche quelle che tornassero di poco gradimento.

209. Sarebbe desiderabile che tra i giovani studenti sorgesse una santa gara nel fare acquisto del sapere; ognuno si renda utile all'altro comunicando cognizioni acquistate, senza invidia e senza ostentazione, parlando spesso nelle quotidiane ricreazioni di quanto riguarda la pietà e lo studio.

210. Non è mai raccomandato abbastanza nei giovani studenti la retta intenzione, onde evitare i pericoli ed i danni che gli studi sogliono arrecare se si coltivano per amor proprio, o semplicemente, per curiosità, o per altro istinto naturale. Ognuno si proponga nei suoi studi di farsi degno apostolo del Vangelo: le sue fatiche allora

nobilitate da tal fine gli meriteranno innanzi a Dio in anticipo la mercede dell'apostolo.

211. Mentre attendono agli studi, non dimentichino mai che devono formarsi alla vita religiosa e aspirare alla perfezione propria del loro stato, e perciò pensino sopra tutto di coltivare il proprio spirito con tutti quei mezzi di santificazione, di cui dispongono, e coll'approfittare in particolare dell'opera del Direttore Spirituale, a cui debbono aprire il cuore per ricevere da lui incitamento e indirizzo nell'esercizio delle virtù.

212. Osservino inoltre, non per umani riguardi, ma per sentimento di fede, tutte le Regole, anche più minute, dell'Istituto; si guardino diligentemente dalle amicizie particolari, dalle singolarità e da tutto ciò che potesse offendere la carità fraterna e menomare la buona pace ed armonia; verso i loro Superiori e Precettori si mostrino sempre rispettosi, affettuosi ed obbedienti.

213. Infine si raccomanda loro vivamente di non rimanere mai oziosi, per non restare facile preda del nemico maligno e della turpe passione; di non abbandonarsi mai alla malinconia che a guisa di ruggi-

ne corrode lo spirito; si mantengano sempre santamente ilari, come conviene a chi serve il Signore e ha la morale certezza di possedere la grazia di Lui.

XXX. Dei Fratelli Coadiutori.

214. La Pia Società, oltre i Missionari Sacerdoti o aspiranti al Sacerdozio, accoglie anche Fratelli Coadiutori in aiuto dei primi. Li ammette alla Professione dei voti religiosi i quali saranno perpetui a condizione che il Religioso abbia compiuto almeno il 28.o anno di età e 2 triennii di Professione temporanea. Il Superiore potrà richiedere anche un terzo triennio di prova.

215. Non possono aspirare al Sacerdozio; contenti del loro stato servano il Signore nella semplicità e rettitudine del loro cuore attendendo agli uffici domestici o esercitando qualche arte o mestiere. Le occupazioni alle quali possono essere adibiti sono quelle di sagrestano, portinaio, ortolano, cuoco, guardarobiere, cantiniere, dispensiere, sarto, falegname, ecc., a giudizio del Superiore della casa nella quale si trovano.

216. Di loro si prenda cura il Direttore Spirituale, o altro Sacerdote designato dal

Rettore, sia per le confessioni, sia per l'istruzione religiosa; tenga loro almeno due volte al mese, se non possono partecipare alle conferenze comuni, qualche istruzione adatta alla loro capacità, intorno ai doveri del loro stato, al merito della vita religiosa ed al bisogno di accostarsi con frequenza al Sacramento per conservarsi nei buoni propositi. (Can. 595, § 1, 2, 3). Sopra tutto si faccia loro entrare la persuasione che la vera essenza della perfezione non consiste nel compiere opere insigni, ma nella conformità perfetta della nostra alla volontà di Dio nello stato di vita in cui la sua amorosa Provvidenza ci ha collocati.

217. Non si mandino mai in missione se non a loro richiesta, o almeno col loro consenso, e solo nel caso in cui l'opera loro possa tornare colà veramente proficua, o in qualità di catechisti, o di capi mestieri, o di assistenti ai missionari nel disbrigo delle faccende materiali.

218. I fratelli coadiutori siano trattati, non già come servi, ma come membri della stessa famiglia. Partecipano a tutti i meriti della Società, siedono alla stessa mensa, e per quanto il consentono le loro occupazioni sono ammessi in tutto alla vita comune. (Can. 578).

PARTE QUARTA

REGOLE GENERALI

XXXI. Della pietà.

219. La pietà che, come dice l'Apostolo, è utile a tutto, deve informare tutta la vita del missionario e trasparire da ogni suo atto, in modo che quanti lo osservano possano riconoscere in lui l'uomo di Dio.

220. Perciò i confratelli facciano gran conto di tutto ciò che è ordinato ad alimentare la vita soprannaturale e innanzi tutto dei Sacramenti, che sono le sorgenti, i canali della grazia santificante, la quale ci unisce a Dio e in Lui ci trasforma. Quindi ogni otto giorni tutti si accostino al Sacramento della Penitenza (Can. 595, § 1, 3°) colla maggior frequenza possibile alla Sacra Mensa e, se Sacerdoti, procurino celebrare ogni giorno la S. Messa col fervore che si addice a chi dal Pane dei forti deve attingere sempre nuova lena per nuove fatiche.

221. Il missionario non ometta mai di

fare ogni giorno, prima della celebrazione del Divin Sacrificio, almeno mezz'ora di meditazione, nè lasci mai l'esame di coscienza a mezzo giorno ed alla sera, la visita al SS. Sacramento, la recita del S. Rosario e l'Angelus, e la lettura spirituale, almeno per venti minuti (Can. 125).

222. In tutte le case dell'Istituto si faccia ogni mese il ritiro mensile e ogni anno una settimana di Esercizi Spirituali. Anche coloro che si trovano in missione, per quanto loro lo permetteranno le circostanze di tempo e di luogo, procurino di compiere queste pratiche di pietà, tanto utili per mantenere ed alimentare lo spirito della vocazione apostolica. (Can. 595).

223. Ogni giovedì in tutte le case dell'Istituto abbia luogo un'ora di adorazione innanzi a Gesù Sacramentato esposto sull'altare, allo scopo precipuo di ottenere da Lui nuovi operai per la sua vigna, che fecondi colla sua grazia le fatiche di quelli che lavorano per la diffusione del Vangelo, conceda a tutti il dono della perseveranza e benedica la nostra umile Società.

224. I missionari nutrano una speciale divozione al SS. Sacramento, al Sacro Cuore di Gesù, alla Vergine Immacolata, a

S. Giuseppe, nonchè a S. Francesco Saverio e ai SS. Apostoli che tanto hanno operato e patito per la dilatazione del regno di Dio; e li considerino come modelli insigni da imitare ed intercessori possenti presso Dio. (Can. 1276).

225. Le principali feste dell'Istituto sono: l'Epifania, il Sacro Cuore, l'Immacolata, S. Giuseppe e S. Francesco Saverio.

226. La carità cristiana non si arresta ai confini del tempo, ma si estende anche all'eternità; perciò al sopravvenire della morte di un missionario, i confratelli sacerdoti della missione a cui il defunto apparteneva applichino per lui tre Sante Messe e quelli che non sono Sacerdoti tre comunioni ed un rosario intero. Si farà lo stesso con coloro che muoiono nelle case dell'Istituto dai confratelli, siano Sacerdoti che studenti e conversi, colà degenti. Anche gli allievi professi e i conversi avranno diritto ai suffragi medesimi (Can. 578, 1°). Si raccomanda però a tutti indistintamente di pregare per l'eterno riposo di un confratello, non appena giunga la notizia della sua morte. I funerali dei missionari, dei professi e dei fratelli coadiutori saranno modesti ma decorosi, tenuto conto della diversa condizione. Avvenendo la morte del

Superiore Generale ne sia data dal Sostituto Generale la partecipazione a tutte le case della Pia nostra Società ed a tutte le missioni ove si trovano i nostri e tutti dovranno applicare tre Sante Messe pel defunto ed ovunque celebrare solenni esequie.

227. Tutti i Sacerdoti dell'Istituto potranno annualmente disporre di 50 S. Messe da applicarsi a loro beneplacito, senza però percepirne l'elemosina.

228. Ogni anno, possibilmente dopo la solenne commemorazione dei fedeli defunti, in tutte le case dell'Istituto si celebri solennemente un ufficio da *Requiem* con Messa in suffragio di tutti i missionari defunti dell'Istituto e un altro per tutti i benefattori del medesimo.

229. Si raccomanda a tutti l'esercizio della cristiana mortificazione e si lascia ad ognuno di regolarsi in questo a seconda del bisogno e del consiglio del proprio Direttore Spirituale. I membri del nostro Istituto adempiano fedelmente quelle che sono prescritte dalla Chiesa e convertano in ispirito di penitenza tutte le contrarietà, le umiliazioni, le fatiche e i dolori inseparabili dalla vita apostolica e da quella che

all'apostolato è preparazione.

XXXII. Dello studio.

230. Se il missionario deve essere il sale della terra che preserva dalla corruzione per mezzo della santità, deve pur essere la luce che illumina per mezzo della dottrina; attenda quindi anche allo studio per acquistare una coltura possibilmente larga, adatta ai ministeri ai quali deve dedicarsi.

231. Coloro pertanto che presiedono al nostro Istituto si diano la dovuta premura, con saggio discernimento, acciocchè quanti si preparano all'Apostolato apprendano le lettere, le scienze sacre e profane e le lingue straniere per rendersi nelle mani di Dio e dei Superiori strumenti atti a procurare la salvezza delle anime. Inculchino loro man mano che progrediscono, anche tutte quelle altre cognizioni che potessero tornare utili, come di arti belle, di medicina pratica, di fisica applicata agli usi della vita, di storia naturale, di musica e così di altre, assecondando quelle attitudini di cui ciascuno si mostrasse fornito, di maniera che ogni ramo abbia qualche cultore che possa rendersi utile ai bisogni molteplici delle missioni. Tuttavia gli alunni

non devono procedere di proprio arbitrio, ma col consiglio di chi deve dirigerli, perchè non avvenga che lo studio di materie accessorie torni di pregiudizio alle principali e specialmente alle discipline sacre, a cui dovranno di preferenza applicarsi.

232. Il Superiore Generale vegli attentamente sull'andamento degli studi, e, qualora le case dell'Istituto abbiano scuole proprie, stabilisca i programmi scolastici in base alle disposizioni delle sacre Congregazioni Romane scegliendo tra i membri del Consiglio Direttivo un Prefetto degli Studi che si occupi ex professo della disciplina scolastica.

233. In fatto di dottrine filosofiche e teologiche specialmente, si seguano sempre le direttive della Santa Sede e non sia mai tollerato che si professino principii dalla medesima giudicati pericolosi o anche solo sospetti (Can. 1365, 1366). Anche nell'indicare agli alunni gli autori da cui apprendere le scienze, si dia sempre preferenza a quelli che sono giudicati i più ortodossi e sicuri, lasciando da parte quelli che presentassero sotto qualsiasi aspetto qualche deficienza.

234. Ogni casa dell'Istituto sia provvedu-

ta di una Biblioteca fornita, non solo dei migliori scrittori antichi, ma anche dei più rinomati e sicuri fra i moderni, per tener dietro ai progressi delle scienze sacre e profane. Ogni missionario alla sua partenza per le missioni porti seco quel sufficiente corredo di libri che gli potranno tornare utili.

235. Per favorire la cultura indispensabile ad un missionario, riuscirà pure utile qualche Museo etnografico, che contenga quanto di più interessante possono offrire le diverse missioni in fatto di costumi, di arte, di religione, ed in ordine alla flora e alla fauna di lontane regioni. Sarà quindi a lodarsi che ogni missionario, senza pregiudizio del sacro ministero e della povertà evangelica, mandi all'Istituto qualche oggetto che possa fare bella mostra nelle diverse collezioni, che si potranno mettere insieme a comune utilità.

236. In fine volendosi avere un programma generale di studi e di occupazioni che apra l'adito ad ogni utile progresso, si mediti spesso quanto l'Apostolo scriveva ai Filippesi (IV. 8): « Del resto, o fratelli, tutto quello che è vero, tutto quello che è onesto, tutto quello che è giusto, tutto quello che è santo, tutto quello che rende ama-

bile, tutto quello che ha buon nome, se qualche virtù, se qualche lode di disciplina, a queste cose pensate ».

XXXIII. Della disciplina.

237. I missionari ricordino sempre che l'indole propria dei figli di Dio è la disciplina, l'obbedienza e la carità, d'onde l'ordine, la buona armonia e la prosperità di ogni società. In conseguenza nutrano innanzi tutto nel cuore e dimostrino col fatto in ogni circostanza la loro venerazione profonda e il loro attaccamento al Capo Augusto della Chiesa, Maestro infallibile di verità, e il dovuto ossequio ai Vescovi, successori degli Apostoli e continuatori dell'opera di Gesù Cristo sopra la terra (Can. 499, § 1, 500, § 1).

238. Memori inoltre che ogni podestà viene da Dio, mostrino rispetto alle autorità civili, con le quali procurino di mantenersi in ottimi rapporti, anche per averne il valido appoggio ogni qualvolta lo richieda il maggior bene delle anime. Si tengano però lontani dalla politica e da tutto ciò che non si connette strettamente colla causa religiosa.

239. Verso i Superiori tutti dell'Istituto

nutrano affetto ed ubbidienza, si guardino dal censurarne gli atti e le disposizioni e, grati ad essi per l'opera che prestano nelle diverse mansioni pel bene comune, con la docilità e col rispetto, rendano loro meno grave il peso del governo, che porta seco più ansietà che soddisfazioni, più responsabilità che onore.

240. Nelle Regole e Costituzioni dell'Istituto, a cui hanno dato il nome riconoscano la volontà di Dio e le osservino con fedeltà, per sentimento di fede, memori sempre del sacrificio della loro volontà fatto nel giorno della professione religiosa, e del merito grande che si acquistano presso Dio in far questo, benchè lungi dall'occhio del Superiore ed in piena balla di sè stessi (Can. 593).

241. Pei compagni di vocazione abbiano affetto fraterno, evitino lo spirito di critica e di invidia, nemico implacabile del bene, e, lungi dall'invidiarli nei loro successi, ne emulino santamente gli esempi migliori.

242. Anche pei benefattori dell'Istituto serbino e mostrino viva gratitudine in tutti quei modi che saranno suggeriti dalle circostanze, li ricordino nelle loro preghiere e nei loro sacrifici, e dopo la morte ne suf-

fraghino le anime. Il nome e l'effigie dei più insigni siano esposti in apposita sala, onde perpetuarne in benedizione la memoria presso i posteri.

243. Parimenti si mostrino affettuosi verso i genitori e parenti, specialmente col ricordarli presso Dio, senza però che l'affetto naturale torni di pregiudizio alla vocazione apostolica, a cui devono subordinare ogni affetto, memori sempre delle forti parole di Cristo che per gli uomini apostolici equivalgono ad un programma di vita: « *in iis quae Patris mei sunt oportet me esse* » e delle altre parole non meno forti: « *qui diligit patrem suum et matrem suam plusquam me, non est me dignus* ».

244. I confratelli che vivono in comunità si attengano fedelmente all'orario comune. L'alzata sarà mattiniera e non si possono dedicare al riposo notturno più di 8 ore. Per quanto è possibile si segua questa regola anche da coloro che sono in missione, fatte le debite eccezioni pei casi di infermità.

245. Nella comunità, durante il pranzo e la cena, mentre si ristora il corpo si dia refezione anche all'anima; a tale scopo si faccia un po' di lettura o sulla Bibbia o su

qualche libro che utilmente istruisca e soavemente sollevi. Nei principali giorni di vacanza o di festa il Superiore potrà darne dispensa.

246. Senza licenza del Superiore non si entri nella camera di un confratello, e non si esca di casa, nè si rimanga fuori oltre il necessario. Così senza il debito permesso non si vada a pranzare o pernottare fuori dell'Istituto: quelli che ottengono di uscire facciano ritorno all'ora stabilita.

247. Si evitino le visite inutili a persone di diverso sesso ed i frequenti trattenimenti colle medesime, sia di presenza, sia per lettera. Ed il Superiore vegli perchè non avvenga che resti menomato in alcun modo il buon nome dei confratelli e la buona fama dell'Istituto.

248. Non si diano ordini o si rechino ambasciate agli esterni all'insaputa del Superiore. Questi, se lo crede opportuno, può leggere tutte le lettere che dai nostri si mandano o si ricevono, eccettuate quelle che venissero da una autorità superiore o ad essa fossero indirizzate, quali il Superiore Generale e le Congregazioni Romane.

249. Nessuno riferisca agli estranei quanto avviene nell'interno della comunità e

non è opportuno si conosca dagli esterni; neppure si consegna ad alcuno copia delle nostre Regole e Costituzioni, senza speciale licenza del Superiore, il quale non sarà facile a concederla.

250. I missionari residenti nelle case dell'Istituto si tengano lontani dagli affari e dalle controversie diocesane, salvi i rapporti ufficiosi che la carità e la convenienza esigessero.

251. In tutte le circostanze il portamento del missionario sia sempre grave senza susiego, gentile senza affettazione, tale da ispirare rispetto in quanti l'avvicinano: anche l'abito sia decoroso, pulito, lontano ugualmente dalla sordidezza, come dalla ricercatezza. Ricordi sempre il missionario che la sua condotta in tutte le contingenze ha da essere una continua predica, eloquente dell'eloquenza del fatto: e sarà veramente tale se in tutti gli incontri penserà come in essi si sarebbe diportato Cristo, di cui deve essere copia fedele.

252. Queste Regole almeno una volta all'anno siano lette pubblicamente assieme ai decreti della Santa Sede relativi alle Congregazioni Religiose da leggersi in tutte le comunità giusta le vigenti disposizioni ca-

noniche. (Can. 509).

253. Sorgendo dubbi intorno all'interpretazione di qualche regola, si stia alla decisione che ne darà il Consiglio Direttivo, in attesa della decisione definitiva del Capitolo Generale.

254. Dall'osservanza del presente Regolamento dipende la forza, l'incremento, il frutto della umile nostra Società e il profitto spirituale de' suoi membri. Sia adunque fedelmente da tutti osservato coll'intima persuasione che la vera santità consiste nell'adempimento perfetto dei doveri che ci vengono imposti dallo stato particolare, a cui ci ha chiamati la Divina Provvidenza.

255. Non si inoltrerà la richiesta alla S. Sede per qualche modifica definitiva da apporsi alle Costituzioni, se non dopo che tre Capitoli Generali abbiano approvata la modifica nella stessa formulazione. Nel frattempo la modifica entra in vigore ad experimentum.

APPENDICE

**Approvazione delle deliberazioni
del V° Capitolo Generale**

Prot. N. 964/52

Roma, 10 marzo 1952

Reverendissimo Padre,

Con lettera del 29 ottobre 1951 la P. V. Rev.ma inviava a Propaganda alcune deliberazioni prese durante il Capitolo Generale tenuto nel settembre dello stesso anno.

Le deliberazioni sono state attentamente studiate dai Rev.mi Consultori che le hanno approvate. Per tal motivo questa Sacra Congregazione approva la interpretazione data all'art. 66 delle Costituzioni e la modifica dell'art. 95 e le due aggiunte circa le modalità da seguire nelle modifiche delle Costituzioni e circa il ritorno dei missionari dalle Missioni. Si acclude al presente foglio il testo delle modifiche approvate.

Pertanto, mentre La benedico di cuore, approfitto dell'occasione per pogerLe distinti ossequi.

Della Paternità Vostra Rev.ma

dev.mo nel Signore

F.to P. Card. FUMASONI BIONDI Pref.

† CELSO COSTANTINI
Segretario.

Interpretazione definitiva dell'art. 66 **(V° Capitolo Generale)**

Le parole « case ad uso esclusivo dei missionari » e « scuole apostoliche » non vanno intese nel senso stretto ed esclusivo di fabbricato, ma in senso più largo, che comprende le eventuali adiacenze per opere annesse (alloggio per le Suore, per operai, laboratori...), e include pure gli immobili le cui rendite siano intese ad assicurare la vita tanto dei Confratelli quanto degli Allievi Missionari e delle opere assunte in proprio dalla Pia Società in Missione.

Le parole « beni stabili di qualsiasi natura » sono da intendersi per beni immobili, e perciò il Legislatore non esclude il possesso di beni comunque capitalizzati in titoli o depositi presso banche ecc., se rappresentano oblazioni di carattere perpetuo.

Nota per l'articolo 84 **(V° Capitolo Generale)**

Il V° Capitolo Generale ha fatto la seguente aggiunta all'articolo 81 dello Statuto per le Missioni:

« Allo scopo di concedere ai Missionari un periodo di giusto e meritato riposo dalle fatiche apostoliche, e nello stesso tempo permettere loro di aggiornarsi nelle scienze sacre e rivalutare la loro cultura specifica, dopo 10 anni di permanenza continua in terra di Missione, essi siano richiamati in patria, per un soggiorno di un anno, durante il quale, dopo qualche tempo di permanenza in famiglia, dimoreranno preferibilmente alla Casa Madre ».

Modifica ad experimentum dell'art. 95 **(VI° Capitolo Generale)**

1° - Per le elezioni capitolari, come per tutte le altre elezioni, hanno voce attiva e passiva soltanto i Sacerdoti professi perpetui.

2° - Sono Capitolari di diritto: il Superiore Generale, i quattro Consultori, il Procuratore Generale, l'Economo e il Segretario Generale, i Provinciali o Regionali e gli ex-Superiori Generali.

3° - a) I Missionari di ciascuna Missione affidata dalla S. Sede alla Pia Società saranno rappresentati al Capitolo da due delegati, se raggiungono il numero di quaranta, da uno solo se in numero inferiore a quaranta:

b) I Missionari residenti in Missione, in territori o complessi di opere affidati, mediante convenzione, alla Pia Società dall'Ordinario del luogo, formano un collegio elettorale quando sono uniti sotto uno stesso Superiore Religioso, a norma dello « Statuto per le Missioni ». Saranno rappresentati al Capitolo nelle proporzioni del comma precedente.

4° - I Missionari residenti fuori dei territori di Missione, verranno divisi dalla Direzione Generale fra tanti collegi elettorali quanti ne comporta il numero divise per quaranta. Ogni collegio avrà due delegati.

5° - I delegati poi all'epoca della convocazione del Capitolo verranno proporzionalmente aumentati, se necessario, fino a raggiungere il pareggio nume-

rico coi membri che partecipano di diritto al Capitolo. Queste elezioni soprannumerarie verranno fatte secondo norme date dalla Direzione Generale.

6° - I Vescovi, i Vicari e Prefetti Apostolici e Superiori di Missione sui juris, purchè membri della Pia Società, possono intervenire (servato can. 301, 1) con voto deliberativo al Capitolo, ma non sono obbligati e non possono, come pure gli altri, farsi sostituire. Essi nel pareggio non sono computati nè tra i partecipanti di diritto, nè tra i delegati.

7° - Gli altri casi non contemplati, verranno decisi dalla Direzione Generale. E' pure in facoltà della medesima fare eleggere un delegato di qualche settore del personale della Congregazione non sufficientemente rappresentato al Capitolo, per mezzo di una votazione supplementare da parte degli elettori del settore interessato. Per tali elezioni è necessario che il numero dei candidati sia composto di almeno sei persone.

Interpretazione dell'art. 110 *(VI° Capitolo Generale)*

Il VI° Capitolo Generale, interpretando ufficialmente l'articolo 110 delle Costituzioni, dichiara che, anche per la elezione del Sostituto Generale, al terzo scrutinio basterà la maggioranza relativa.

Interpretazione degli articoli 114 e 123 *(S. C. de Propaganda Fide)*

Prot. N. 3351/57

Roma, 10 gennaio 1958

Reverendissimo Padre,

Qualche mese fa la P. V. Rev.ma ha chiesto un'interpretazione degli articoli 114 e 123 delle Costituzioni di codesto Istituto, i quali parlano del periodo di nomina dei Superiori locali e degli addetti alle case.

Al riguardo, mi reco a premura di significare a V. P. che i Superiori locali e gli addetti alle case possono essere nominati anche per un periodo inferiore di tre anni, qualora circostanze speciali lo richiedessero.

Pertanto, mentre La benedico di cuore, approfitto dell'incontro per porgerLe distinti ossequi.

Di Vostra Paternità Rev.ma
dev.mo nel Signore

P. Card. FUMASONI BIONDI, Pref.

† P. SIGISMONDI, Segr.

INDICE

<i>Decreto di approvazione</i>	Pag 5
<i>Lettera-testamento del Fondatore</i>	> 7
<i>Seconda lettera del Fondatore</i>	> 19

PARTE PRIMA:

I. Della natura, dello scopo e dei mezzi di formazione della Pia Società di S. Francesco Saverio per le Missioni Estere	> 23
II. Dei Membri che la compongono	> 24
III. Dell'ammissione degli Allievi Missionari	> 25
IV. Degli studi e della promozione agli ordini	> 28
V. Delle Scuole Apostoliche	> 29
VI. Del Noviziato	> 31
VII. Della Professione Religiosa	> 38
VIII. Dei santi voti	> 40
IX. Del voto e della virtù della povertà	> 40
X. Del voto e della virtù della castità	> 43
XI. Del voto e della virtù dell'obbedienza	> 45
XII. Dell'invio in missione	> 47
XIII. Del richiamo dalle missioni e del licenziamento dall'Istituto	> 49

**PARTE SECONDA - Governo della Pia Società di S.
Francesco Saverio :**

XIV. Della Suprema autorità dell'Istituto	Pag. 51
XV. Del Consiglio Direttivo	» 51
XVI. Del Capitolo Generale	» 54
XVII. Dell'elezione del Superiore Generale e del Consiglio Direttivo	» 58
XVIII. Della Direzione della Casa Madre	» 62
XIX. Della Direzione delle Case Filiali e dei Missionari in Missione	» 63

PARTE TERZA - Doveri particolari pei diversi uffici :

XX. Del Superiore Generale	Pag. 66
XXI. Dei membri componenti il Consiglio Direttivo e il Capitolo Generale	» 70
XXII. Del Sostituto Generale	» 72
XXIII. Del Procuratore Generale e dei Provinciali	» 73
XXIV. Dei Superiori delle Case Filiali e di Missione	» 75
XXV. Dell'Economo Generale e dei particolari	» 78
XXVI. Del Segretario Generale	» 82
XXVII. Del Maestro dei Novizi e dei Direttori Spirituali	» 83
XXVIII. Dei Missionari	» 87
XXIX. Degli Allievi Missionari	» 91
XXX. Dei Fratelli coadiutori	» 94

PARTE QUARTA - Regole Generali :

XXXI. Della Pietà	Pag. 96
XXXII. Dello Studio	» 100
XXXIII. Della disciplina	» 103
APPENDICE	» 109